

MCVII.

SEDUTA POMERIDIANA DI MARTEDÌ 24 MARZO 1953

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTINO

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi	47262	Proposte di legge:	
Disegni di legge:		(<i>Annunzio</i>)	47263, 47284
(<i>Approvazione da parte di Commissioni</i> <i>in sede legislativa</i>)	47262	(<i>Approvazione da parte di Commissioni</i> <i>in sede legislativa</i>)	47262
(<i>Deferimento a Commissione</i>)	47262	(<i>Deferimento a Commissione</i>)	47262
(<i>Presentazione</i>)	47278	Proposta di legge (Discussione):	
(<i>Rimessione all'Assemblea</i>)	47263	GATTO: Provvedimenti per la salva- guardia del carattere lagunare e mo- numentale di Venezia attraverso opere di risanamento civico e di in- teresse turistico. (2750)	47265
Disegno di legge (Seguito della discus- sione):		PRESIDENTE	47265
Variazioni allo stato di previsione del- l'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1952-53 (primo provvedi- mento). (3250)	47272	GATTO, <i>Relatore</i>	47265, 47270
PRESIDENTE	47272	AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per</i> <i>il tesoro</i>	47265, 47270
CREMASCHI OLINDO	47272	Proposte di legge (Svolgimento):	
BUZZELLI	47272	PRESIDENTE	47270
BOTTONELLI	47272	GEUNA	47270, 47271
GLOCCHIATTI	47272	CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per</i> <i>le finanze</i>	47271
AUDISIO	47272	TITOMANLIO VITTORIA	47271
TURCHI	47272	RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la</i> <i>pubblica istruzione</i>	47272
COPPI ILIA	47273	Proposta di legge (Seguito della discus- sione):	
POLANO	47273	NASI e altri: Modificazione della XII Norma transitoria della Costituzione e proroga dell'articolo 93 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26. (2844)	47275
Disegno di legge (Discussione):		PRESIDENTE	47275
Ratifica ed esecuzione all'accordo com- merciale e finanziario italo-argenti- no del 13 ottobre 1947, concluso a Buenos Aires l'8 ottobre 1949. (1787)	47274	NASI	47276, 47277, 47278
PRESIDENTE	47274	COVELLI	47276
VICENTINI, <i>Relatore</i>	47274	ALMIRANTE, <i>Relatore di minoranza</i>	47277
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per</i> <i>il tesoro</i>	47274	BERTINELLI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	47277
		BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per</i> <i>l'interno</i>	47277
		ROBERTI	47285

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 MARZO 1953

	PAG.
Inversione dell'ordine del giorno:	
GATTO	47265
PRESIDENTE	47265
Per il IX anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine:	
NATOLI	47263
PONTI	47264
LUCIFREDI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	47264
PRESIDENTE	47264
Per il 79° genetliaco del Presidente della Repubblica:	
COSTA	47265
PRESIDENTE	47265
Votazioni segrete	47278, 47280, 47281 47283, 47284, 47286, 47287

La seduta comincia alle 16.

MAZZA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, il deputato Medi; per motivi di salute, il deputato Guerrieri Emanuele.

(I congedi sono concessi).

Deferimento a Commissioni di un disegno e di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta in precedenti sedute, ritengo che il disegno di legge: « Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (3282) possa essere deferito all'esame e all'approvazione della V Commissione permanente, in sede legislativa, con parere della IV Commissione.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La proposta di legge d'iniziativa dei deputati Semeraro Gabriele ed altri: « Disposizioni per un più sicuro e stabile impiego della mano d'opera agricola disoccupata » (1385) è, invece, deferita alla XI Commissione permanente (Lavoro), in sede referente.

Approvazione di disegni e di proposte di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni delle Commissioni permanenti, in sede

legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla I Commissione (Interni):

« Modificazioni all'ordinamento dell'Ente nazionale per la protezione degli animali » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (3157) (*Con modificazioni*);

« Concessione all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) di un contributo a carico dello Stato di lire 200 milioni » (3101);

« Concessione di sovvenzioni straordinarie a favore delle Opere nazionali per gli invalidi di guerra e per gli orfani di guerra per l'esercizio finanziario 1950-51 e precedenti » (2820) (*Con modificazioni*);

« Concessione di un contributo straordinario di lire 3 milioni a favore della Società nazionale " Dante Alighieri " » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2838);

« Concessione di un contributo straordinario di lire 2 milioni a favore dell'Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini, da destinare al funzionamento della Casa di riposo dei vecchi garibaldini in Gaeta, per l'anno 1951 » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (3012);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 687, concernente la riorganizzazione dei servizi di polizia ferroviaria » (520-138);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1065, concernente miglioramento di carriera al personale direttivo, educativo e di economato dei Convitti nazionali » (520-148);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 178, concernente modificazioni di carattere transitorio alle piante organiche del personale di gruppo A degli uffici delle ferrovie dello Stato » (520-187);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 11 novembre 1946, n. 365, concernente l'ordinamento delle scuole e del personale insegnante della Valle d'Aosta ed istituzione nella Valle stessa di una Sovrintendenza agli studi » (520-189);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 851, concernente modificazioni del ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi » (520-220);

LONGHENA ed altri: « Applicazione in favore dell'Associazione italiana della Croce

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 MARZO 1953

— Grifone — Grilli — Guariento — Guerrieri Filippo — Gullo.

Helfer.

Imperiale — Ingrao — Invernizzi Gabriele — Invernizzi Gaetano — Iotti Leonilde.

Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Laconi — La Marca — La Rocca — Larussa — Latanza — Lazzati — Lecciso — Lenza — Leone Giovanni — Leone Marchesano — Leonetti — Leoni Giuseppe — Lettieri — Liguori — Lo Giudice — Lombardi Carlo — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Longhena — Longo — Longoni — Lozza — Lupis — Luzzatto.

Maglietta — Malagugini — Manuel-Gismondi — Manzini — Marazza — Marazzina — Marcellino Colombi Nella — Marengi — Martuscelli — Marzi Domenico — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Matteotti Carlo — Matteotti Matteo — Matteucci — Maxia — Mazza Crescenzo — Meda Luigi — Melloni Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Messinetti — Micheli — Michelini — Mievville — Migliori — Minella Angiola — Molè Elsa — Mondolfo — Montagnana — Montanari — Montelatici — Monticelli — Montini — Moro Aldo — Moro Gerolamo Lino — Mottoliese — Mordaca — Murgia.

Natali Ada — Natali Lorenzo — Natta — Negrari — Negri — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicoletto — Nicotra Maria — Noce Longo Teresa — Notarianni — Novella.

Ortona.

Pacati — Pagliuca — Pajetta Giuliano — Palenzona — Paolucci — Parente — Pelosi — Pesenti Antonio — Pessi — Petrilli — Petrucci — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatone — Pirazzi Maffiola — Polano — Poletto — Pollastrini Elettra — Ponti — Preti — Puccetti.

Quintieri.

Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Repposi — Rescigno — Ricci Giuseppe — Ricci Mario — Riva — Roasio — Roberti — Roselli — Rossi Maria Maddalena — Roveda — Russo Perez.

Saccenti — Sacchetti — Saggin — Saija — Sailis — Sala — Salerno — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sansone — Scaglia — Scalfaro — Scarpini — Scarpa — Schiratti — Sciaudone — Scotti Francesco — Sedati — Semeraro Gabriele — Serbandini — Sica — Smith — Spallone — Spiazzi — Spoleti — Stagno d'Alcontres — Stella — Storchi — Stuardi — Sullo — Suraci.

Tambroni — Tanasco — Targetti — Tarozzi — Terranova Raffaele — Tesaurò — Tomanlio Vittoria — Togliatti — Tomba — Tommasi — Torretta — Tosi — Tozzi Condivi — Treves — Trimarchi — Troisi — Trulli Martino — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Turchi Giulio — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vecchio Vaia Stella — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Viale — Vicentini Rodolfo — Vigorelli — Viola — Viviani Luciana — Vocino — Volpe.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zagari.

Sono in congedo:

Per motivi di famiglia:

Borsellino.

Guerrieri Emanuele.

Medi.

Numeroso.

Russo Carlo.

Sodano.

Togni.

◦ *Per motivi di salute:*

Facchin.

Paganelli.

Salvatore.

Turco.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Porrò ora in votazione l'articolo 2 nel suo complesso, con le modificazioni di cui alle votazioni precedenti.

ROBERTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi abbiamo rinunciato a parlare nella discussione generale di questa proposta di legge per un senso di responsabilità, e cioè per non dare a nessuno il pretesto che per ragioni di settarismo, per ostilità politica, o per un tentativo di speculazione politica, potesse prendersi a favore di questa legge un determinato atteggiamento. È necessario, e noi l'abbiamo ritenuto indispensabile, che di fronte a questa legge ciascun deputato, ciascun gruppo politico rappresentato in quest'aula assumesse intera la propria responsabilità di fronte al paese.

Giunti a questo punto della discussione e dell'esame di questa legge, quando alcune votazioni che si sono già fatte lasciano prevedere che questa legge non soltanto possa

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 MARZO 1953

Rossa di un contributo sui premi di alcune assicurazioni » (3112) (*Con modificazioni*);

BARTOLE: « Modifiche agli articoli 79 e 80 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, per l'estensione a favore delle farmacie delle modalità di pagamento stabilite per i sanitari condotti » (3129);

dalla II Commissione (*Affari esteri*):

« Autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio » (2770) (*Con modificazioni*);

« Concessione di un contributo straordinario di lire 14 milioni all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato » (2890);

« Elevazione dell'onere a carico del Governo italiano fissato dalla legge 22 dicembre 1950, n. 1233, relativa all'approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo al reciproco regolamento delle forniture rimaste in sospeso a causa della guerra e scambio di Note, conclusi a Roma fra l'Italia e la Norvegia il 12 giugno 1948 » (2964);

« Autorizzazione alla spesa di lire 60 milioni per la partecipazione dell'Italia al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite per l'anno 1952 » (*Approvato dal Senato*) (3040);

« Autorizzazione al Ministero degli affari esteri a procedere all'acquisto di un immobile da edificare a sede della Legazione d'Italia in Djakarta » (3118);

« Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero » (3160);

dalla IV Commissione (*Finanze e tesoro*):

« Elevazione a lire 30 milioni del contributo ordinario annuale per le spese di funzionamento dell'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente (I.S.M.E.O.) » (3265) (*Con modificazioni*);

« Riscossione della imposta di consumo sulle bevande vinose » (3228);

BARBIERI, BIANCHI BIANCA, PIERACCINI ed altri: « Aumento del contributo a favore dell'Unione Italiana dei Ciechi per l'assistenza alimentare dei ciechi civili in condizioni di maggior bisogno » (1974, 2645, 2935) (*Con modificazioni*);

dalla V Commissione (*Difesa*):

VIOLA ed altri: « Proroga del termine fissato all'articolo 118 della legge 10 agosto 1950, n. 648, per la presentazione delle domande per ottenere la pensione di guerra » (3128) (*Con modificazioni*).

Rimessione all'Assemblea di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il prescritto numero di deputati ha chiesto, a norma dell'articolo 40 del regolamento, che il disegno di legge: « Sviluppo dell'attività creditizia nel campo delle medie e piccole industrie dell'Italia meridionale ed insulare » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3227), già deferito alla IV Commissione permanente in sede legislativa, sia rimesso alla Camera.

Il disegno di legge rimane pertanto assegnato alla medesima Commissione, in sede referente.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati Floreanini Della Porta Gisella, Noce Longo Teresa, Marcellino Colombi Nella, Iotti Leonilde, Nenni Giuliana, Borellini Gina e Vecchio Vaia Stella:

« Provvidenze a favore delle mondariso e dei loro bambini » (3291).

Avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, la proposta sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

Per il IX anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine.

NATOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ricorre oggi il IX anniversario della strage delle Fosse Ardeatine, perpetrata dai tedeschi invasori in Roma il 24 marzo 1944 (*Il Presidente, i deputati e i membri del Governo si levano in piedi*): ricorrono un lutto e una data che rimarranno perennemente scritti nella storia della nostra patria, nella storia della lotta dei suoi figli per la sua libertà e per la sua indipendenza. Trecentotrentacinque cittadini italiani, partigiani combattenti, soldati ed ufficiali dell'esercito italiano, patrioti insorti nella lotta contro lo straniero, ebrei crudelmente perseguitati, ostaggi innocenti, caddero, allora, massacrati dalla barbara vendetta delle S. S. hitleriane, colpite in una legittima azione di guerra da formazioni armate della Resistenza, in quella Roma che si voleva schiava e complice sotto la menzogna della « città aperta ».

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 MARZO 1953

Caddero insieme ed uniti, soldati e cittadini di ogni partito, di diverse idee, di differenti convinzioni politiche, l'operaio comunista e socialista e il generale del re, il professionista liberale, il giovane cattolico; li univa di fronte allo straniero la colpa comune di essere italiani, di amare il proprio paese, di sognare e di lottare per un ideale di libertà e di pace.

Nel ricordare il loro sacrificio, mentre l'animo inorridisce per l'efferatezza del crimine che fu allora commesso, noi ci sentiamo pervasi dal messaggio e dal monito che da esso promanano.

Quel messaggio dice a tutti noi, ai memori e agli immemori, che vi fu un tempo, non ancora remoto, in cui gli italiani seppero unirsi al di sopra di punti di vista, di interessi, di ideali anche limitati e di parte, per la difesa e il trionfo di una causa comune: la liberazione del nostro paese dal nemico oppressore, la rivendicazione del diritto a vivere come nazione indipendente e sovrana.

Quel messaggio non è invecchiato negli anni che sono da allora trascorsi, esso è ancora vivo e presente alle nostre menti. Esso ci ricorda che la lotta per la quale si immolarono i 335 martiri delle Fosse Ardeatine, quella lotta non si è ancora conclusa con una vittoria, piena, decisiva.

Sappiano oggi gli italiani comprendere che il messaggio delle Fosse Ardeatine non vive solo una volta nello spazio di un anno, nella ricorrenza del fatale anniversario, ma è una consegna che attende di essere adempiuta.

Il monito del 24 marzo 1944 risuona oggi, dopo nove anni, più vivo e severo che mai.

È un monito che chiama alla difesa della pace, alla lotta contro la guerra, contro le forze da cui la guerra fu generata nel passato, da cui essa viene preparata in questi anni.

È il monito di Marzabotto, di Oradour sur Glane, di Lidice, di Auschwitz, di Buchenwald, è il monito che sale da tutte le città e le plaghe dell'Europa martoriata dal ferro e dal fuoco della guerra nazista.

È un monito che oggi, nell'anno 1953, tutti gli uomini di buona volontà debbono intendere per evitare all'Italia, all'Europa, al mondo gli orrori di nuove stragi. Meditino su questo monito gli uomini che oggi, immemori, si accingono a donare nuove armi e nuovi mezzi di distruzione ai ricostituiti eserciti tedeschi, cui stanno già a capo i vecchi generali, i vecchi marescialli, lo stesso Kesselring, responsabile del massacro di Roma, da poco graziato dalle autorità britanniche.

Meditino su quel monito tutti gli italiani, e nel ricordo della terribile giornata del 24 marzo 1944, fedeli alla memoria e al lascito dei 335 martiri della libertà e dell'indipendenza, della lotta contro il tedesco invasore, rinnovino l'impegno patriottico di agire, di lottare, perché le Fosse Ardeatine non siano state vane, perché l'Italia abbia pace sicura, indipendenza piena, libertà e rispetto tra le nazioni. Solo così sarà vera ed eterna la gloria di quei martiri.

PONTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTI. Ricordiamo anche noi, con animo commosso e reverente, le vittime delle Fosse Ardeatine, che sono un monito e una testimonianza non solo per la nostra nazione, ma per tutta l'umanità.

Quegli uomini, quelle donne, quei vecchi e quei fanciulli che furono trascinati nella atroce esecuzione dalla violenza incivile, incapace di comprendere le leggi e le norme che guidano gli uomini all'amore della libertà e alla riscossa nazionale, quel modo iniquo di eseguire un ordine che era assolutamente fuori di ogni civile considerazione, richiamino tutti alla comprensione e alla reverenza verso le norme della civiltà.

Sentiamo la forza del messaggio civile e cristiano che invita gli uomini a rispettare il pensiero, il sentimento di tutti quanti combattono una lotta per un ideale. Sentiamo questo monito, ed una volta tanto dimentichiamo anche noi le interne divisioni, per inchinarci reverenti a una testimonianza che invita gli uomini alla solidarietà umana, cristiana e fraterna.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. A nome del Governo mi associo alle nobili parole che sono state qui pronunciate per ricordare i martiri delle Fosse Ardeatine. Il loro ricordo è vivo in tutti gli italiani.

Tutti sanno che i martiri delle Fosse Ardeatine sono morti per l'indipendenza della nostra patria, sono morti per servire un ideale di libertà.

Questi ideali di patria, di indipendenza, di libertà, noi riteniamo debbano essere nel cuore e nella volontà di tutti noi. Sarà questo il migliore omaggio che gli italiani potranno rendere a quei martiri.

PRESIDENTE. A nome della Camera, mi associo alla commossa rievocazione che è stata testè fatta dei 335 Caduti delle Fosse-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 MARZO 1953

Ardeatine, vittime innocenti della barbarie e della ferocia della soldataglia nazista. (*Segni di generale consentimento*).

**Per il 79° genetliaco
del Presidente della Repubblica.**

COSTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi rendo interprete del sentimento degli appartenenti al mio gruppo inviando un saluto deferente al Presidente della Repubblica nel giorno del suo 79° compleanno, aggiungendo l'augurio fervido che egli possa con serenità continuare nell'adempimento dei suoi altissimi doveri. (*Vivi, generali applausi — I deputati di tutti i settori e i membri del Governo si levano in piedi*).

PRESIDENTE. Mi associo, a nome della Camera, all'augurio espresso dall'onorevole Costa per una lunga ed operosa vita del Presidente della Repubblica, al quale il Presidente della Camera aveva già fatto pervenire stamane un messaggio augurale. (*Vivi, generali applausi*).

Inversione dell'ordine del giorno.

GATTO. Chiedo di parlare per proporre un'inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTO. Signor Presidente, desidererei che fosse discussa subito la proposta di legge da me presentata, recante provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare di Venezia, attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico, che figura al punto 9 dell'ordine del giorno e potrebbe essere esaminata in breve tempo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata*).

**Discussione della proposta di legge Gatto:
Provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico. (2750).**

PRESIDENTE. Passiamo allora alla discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Gatto, Giavi, Lizier, Marchesi, Matteotti Matteo, Oliviero, Ponti e Sannicolò: Provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia

attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

GATTO, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare sulla proposta di legge?

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo deve rilevare che la proposta di legge non indica la copertura della spesa per l'applicazione della legge stessa.

GATTO, *Relatore*. La copertura è indicata all'articolo 22.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

MAZZA, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Le opere per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia e per il risanamento igienico del suo abitato, a norma della presente legge sono eseguite:

a) a spese dello Stato;

b) a spese del comune, col concorso dello Stato;

c) a spese dei privati, col concorso dello Stato.

(*È approvato*).

ART. 2.

Nel comune di Venezia, per quanto attiene al centro, alla fascia litoranea da San Nicolò a Pellestrina inclusa, alla Giudecca, Murano, Burano, Torcello ed alle altre isole della laguna con edifici monumentali, sono eseguite a cura e spese dello Stato:

a) la escavazione e sistemazione, previo prosciugamento, di tutti i canali e rii i cui fondali siano insufficienti alla libera espansione della marea, nonché l'eventuale interramento che si rendesse necessario per ragioni igieniche;

b) le opere di presidio e consolidamento delle costruzioni, che si rendessero necessarie in conseguenza degli scavi sopradetti, ove questi risultassero o fossero spinti oltre il fondale originario;

c) le opere di sistemazione di ponti, di canali e delle fondamenta che risultassero necessarie in conseguenza dei lavori suddetti;

d) le opere di sistemazione dello sbocco dei collettori di fognatura esistenti in corrispondenza ai canali e rii escavati come sopra;

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 MARZO 1953.

e) le riparazioni e sistemazioni delle fondazioni di edifici dello Stato e del Comune, iscritti nell'elenco dei monumenti nazionali, qualora non fossero sufficienti le assegnazioni dei relativi bilanci.

(È approvato).

ART. 3.

In occasione della esecuzione dei lavori di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 2, i proprietari degli edifici compresi nella zona prevista dal programma annuale dei lavori, di cui all'articolo 15, hanno obbligo di provvedere alla sistemazione delle fondazioni degli edifici fronteggianti i canali e rii per la parte non di competenza dello Stato, ai sensi della lettera b) dello stesso articolo 2.

I detti proprietari hanno l'obbligo inoltre di provvedere al completo restauro dei loro edifici nei riguardi statici, igienici e dell'ornato, ivi compresa la sistemazione delle relative fognature private.

L'obbligo di provvedere alle accennate opere si estende ai proprietari degli edifici situati alle zone indicate all'articolo 2, non comprese nel programma di cui all'articolo 15:

a) quando vi sia pericolo di danni alle cose od alle persone a causa di deficienti condizioni statiche degli edifici;

b) quando gli edifici siano dichiarati in tutto od in parte inabitabili a norma delle disposizioni in vigore.

La necessità dei sopradetti lavori di restauro e sistemazione in relazione ai fini della presente legge, è riconosciuta dal sindaco, sentiti i propri uffici tecnici, artistici e sanitari e su conforme parere del Magistrato alle acque e della Sovraintendenza ai monumenti, nell'ambito delle relative competenze.

Le opere di cui sarà riconosciuta la necessità ai sensi del comma precedenti saranno sussidiate con i contributi statali previsti dalla presente legge, nelle misure seguenti:

a) fino ad un massimo del 40 per cento della spesa effettiva, i lavori per il consolidamento degli edifici privati eseguiti durante il prosciugamento dei canali od eseguiti per ragioni statiche ed igieniche indilazionabili, con particolare riferimento ai danni provocati dalle alte maree e dalla salsedine;

b) fino ad un massimo del 30 per cento i lavori di riparazione e di ripristino delle parti architettoniche e decorative di edifici privati che abbiano particolare interesse artistico;

c) fino ad un massimo del 30 per cento le opere di risanamento dei fabbricati o parti

di essi aventi particolare utilità anche per il decoro edilizio cittadino o per la loro monumentalità.

Il contributo predetto potrà essere elevato rispettivamente dal 40 per cento al 60 per cento e dal 30 per cento al 50 per cento qualora si tratti di restauri ad edifici di particolare interesse artistico ed il costo dei lavori necessari sia riconosciuto gravoso in rapporto al reddito di cui l'edificio stesso è suscettibile.

La misura del contributo da corrispondere ai privati sarà proposta dal sindaco in base ai criteri fissati dal Consiglio comunale.

Il comune di Venezia è autorizzato ad anticipare, a lavori collaudati, i contributi di cui al 5° comma, salvo rimborso integrale da parte dello Stato nei limiti degli stanziamenti consentiti e previsti dall'articolo 6, lettera b), della presente legge.

Ove i proprietari interessati non provvedano nel termine stabilito dal sindaco alla esecuzione dei lavori cui sono obbligati, il sindaco vi provvede d'ufficio con la procedura dell'articolo 153 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Qualora alla esecuzione si provveda d'ufficio per inadempienza degli obblighi, il contributo dello Stato sarà pagato in tutto od in parte al comune fino alla concorrenza del debito di ciascun proprietario.

(È approvato).

ART. 4.

Entro due anni dalla pubblicazione della presente legge il comune di Venezia adotterà il piano regolatore generale della città compilato ai sensi della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, unitamente al piano particolareggiato del centro lagunare.

In deroga alle disposizioni della suddetta legge urbanistica, il piano particolareggiato menzionato al comma precedente è redatto, pubblicato ed approvato con le norme contenute negli articoli da 3 a 8 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Fino a quando non siano stati approvati il piano regolatore generale e quello particolareggiato contemplati nei commi precedenti, conserva efficacia il piano di risanamento approvato con decreto reale 27 maggio 1940, sotto l'osservanza delle disposizioni di cui al regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1901, modificato con decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 845. Peraltro il comune non può eseguire alcuna opera prevista dal piano di risanamento senza il preventivo nulla osta

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 MARZO 1953

del Magistrato alle acque, sentito il proprio comitato tecnico al fine di non compromettere il futuro assetto della città secondo la prevedibile impostazione del piano generale.

Per i lavori e le espropriazioni da eseguire per scopi di risanamento nell'ambito del piano particolareggiato o del piano di risanamento di cui rispettivamente al secondo e terzo comma del presente articolo, potrà essere concesso al comune un contributo statale nella misura del 50 per cento nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al successivo articolo 6, lettera c).

(È approvato).

ART. 5.

Per la esecuzione di opere di demolizione o restauro che richiedessero l'allontanamento definitivo di chi abita uno o più casamenti, il sindaco provvede agli sfratti con sua ordinanza in via amministrativa, e con la procedura prevista dall'articolo 153 del testo unico citato, provvedendo ad assegnare agli sfrattati, alloggi ricavati dal restauro di vecchi edifici o dalla costruzione di nuovi. In tal caso il comune avrà facoltà di valersi del contributo statale di cui all'articolo 4 e nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 6.

Il sindaco può concedere un'equa indennità per le spese di trasloco, a favore degli sfrattati che siano in stato di bisogno o di disagio, in base a criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.

Con lo stesso contributo il comune provvede anche alla costruzione di strade, fognature, impianti per servizi pubblici destinati alle nuove case per alloggio degli sfrattati.

Gli edifici e gli impianti di cui ai due commi precedenti sono di proprietà del comune.

Le opere previste dal presente articolo devono essere comprese nel programma annuale di cui all'articolo 15.

L'approvazione da parte del Magistrato alle acque dei relativi progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.

Per la esecuzione delle opere di risanamento previste dalla presente legge, il sindaco ha inoltre la facoltà di emanare speciali ordinanze:

a) per soppressione dei pozzi o cisterne che siano causa permanente di pericolo alla salute dei cittadini;

b) per rimozione di cause d'insalubrità delle acque o delle abitazioni;

c) per chiusura o ricostruzione di ogni canale o tubo di scarico delle case o per obbligo a costruirli;

d) per obbligo al proprietario, il cui immobile manchi di acqua potabile, di fornirsene in determinato tempo;

e) per obbligo al proprietario di non impedire al condomino od all'inquilino od al proprietario di stabili contigui, vicini o interclusi, che lo chieda, il passaggio di tubi conduttori di acqua od il passaggio di condotti di fognatura per l'allacciamento alla rete stradale;

f) per multe a carico di contravventori, le quali potranno estendersi fino al doppio della somma occorrente per la esecuzione del lavoro ordinato;

g) per l'esecuzione dei lavori a carico dei contravventori.

Le ordinanze del sindaco sono immediatamente esecutorie, salvo, relativamente alle ordinanze di cui alla lettera e), i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, a richiesta della parte interessata, per la determinazione delle relative indennità, a norma di legge.

(È approvato).

ART. 6.

Per provvedere ai lavori di cui agli articoli precedenti ed alle relative espropriazioni è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni da iscriversi a cura del Ministero del tesoro nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, in dieci esercizi finanziari in parti uguali a cominciare dall'esercizio 1953-54 la cui ripartizione annuale è la seguente:

a) per lavori di cui all'articolo 2, lire 150.000.000;

b) per i contributi nella spesa dei lavori di cui all'articolo 3, 75 milioni;

c) per i contributi nella spesa dei lavori di cui agli articoli 4 e 5, 75 milioni.

La erogazione dei contributi prevista nella presente legge è disposta con decreto del Presidente del Magistrato alle acque.

(È approvato).

ART. 7.

L'Istituto federale delle Casse di risparmio, l'Istituto di credito fondiario delle Venetie, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, in deroga anche ai limiti segnati dai loro statuti, sono autorizzati a concedere ai proprietari che effettuas-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 MARZO 1953

sero le opere contemplate all'articolo 3 e per le quali sia già stato autorizzato il relativo contributo da parte dello Stato, mutui corrispondenti alla somma necessaria per eseguire tutti i lavori autorizzati e sussidiati.

Gli interessati devono presentare garanzia all'Istituto mutuante mediante ipoteca di primo o secondo grado sul fabbricato per l'aliquota non coperta dal sussidio dello Stato, mentre l'aliquota del contributo, a collaudo avvenuto, sarà versata direttamente all'Istituto mutuante.

(È approvato).

ART. 8.

Il comune di Venezia è autorizzato a comprendere nel piano di risanamento di cui al regio decreto 27 maggio 1940 ed in quello particolareggiato, che dovrà in prosieguo sostituirlo ai sensi dello articolo 4 della presente legge, anche l'espropriazione degli immobili, l'occupazione dei quali giovi ad integrare le finalità dell'opera e a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alle espropriazioni di cui sopra il comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari, e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato, qualora l'area non debba rimanere scoperta, se intendono o meno essi stessi addivenire all'edificazione e ricostruzione sulle loro proprietà, singolarmente se proprietari dell'intera zona o riuniti in consorzio secondo le norme estetiche ed edilizie che il comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano ed ai regolamenti vigenti nel comune stesso.

Il comune dovrà altresì notificare ai rispettivi proprietari quelle aree che verranno assoggettate al vincolo di impedita costruzione, in conformità a quanto stabilito nel piano di risanamento.

Per tale vincolo verrà corrisposta ai proprietari una indennità con le norme della presente legge.

(È approvato).

ART. 9.

Per l'esecuzione del piano di risanamento e del piano particolareggiato di cui al primo comma del precedente articolo 8 si applicano le seguenti norme:

a) nessuno ha diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione conseguente alle espropriazioni in dipendenza dei piani suddetti;

b) l'indennità dovuta ai proprietari degli immobili è determinata in base alla media

tra il valore venale e l'imponibile accertato in base alla legge 11 gennaio 1951, n. 25, agli effetti della imposta sui terreni e sui fabbricati capitalizzata ad un tasso dal 2 per cento al 7 per cento secondo le condizioni della località, le condizioni igieniche dell'edificio, lo stato di conservazione, di stabilità e le altre condizioni dell'edificio stesso.

(È approvato).

ART. 10.

Per l'esecuzione delle espropriazioni degli stabili compresi nel piano particolareggiato, il comune può, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita con la legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

(È approvato).

ART. 11.

La procedura abbreviata è regolata dalle seguenti norme:

a) il prefetto della provincia, in seguito a richiesta del comune di Venezia, dispone perché, in contraddittorio col comune stesso e con gli espropriandi, venga formato lo stato di consistenza e, in base alle norme di valutazione di cui all'articolo 9, sentito, ove occorra, un tecnico da lui scelto fra gli iscritti nell'albo degli ingegneri della provincia di Venezia, determina la somma che deve depositarsi alla Cassa depositi e prestiti, quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprietà a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa.

Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione delle indennità il prefetto deve pure stabilire il termine entro il quale l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito, l'espropriante deve richiedere al prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui alla lettera a) del presente articolo;

d) il decreto del prefetto deve essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'ufficio

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 MARZO 1953

di conservazione dei registri immobiliari e successivamente notificato agli interessati nella forma delle citazioni;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta, gli interessati possono proporre avanti l'Autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui alla lettera d) senza che sia stata prodotta opposizione, la indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui alla lettera e) del presente articolo sono trattate con la procedura stabilita all'articolo 5 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per l'eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri ed i riferimenti stabiliti con l'articolo 9 della presente legge.

(È approvato).

ART. 12.

Il comune di Venezia è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dall'esecuzione delle opere previste nel piano di risanamento, contributi di miglioria con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni.

(È approvato).

ART. 13.

Nel perimetro di cui all'articolo 2 agli effetti dell'imposta sui fabbricati il reddito netto sarà fissato deducendo dal reddito lordo dei fabbricati medesimi, a titolo di riparazione, di mantenimento e di ogni altra spesa o perdita eventuale, oltre alle detrazioni stabilite dalla legge, un ulteriore decimo di reddito stesso.

In relazione alla concessione suddetta, i proprietari di fabbricati sono obbligati alla tempestiva esecuzione di ogni opera necessaria alla buona conservazione e manutenzione degli immobili.

In mancanza provvede d'ufficio il Sindaco con la procedura di cui all'articolo 3.

(È approvato).

ART. 14.

Gli edifici completamente nuovi, le soprالعlevazioni e i nuovi piani aggiunti, come pure i fabbricati radicalmente trasformati e in massima parte ricostruiti con completo o parziale rifacimento dei muri perimetrali

oppure col completo svuotamento interno e con la ricostruzione di diverse abitazioni con relativi muri divisorii, pavimenti e soffitti godranno dell'esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovraimposte sui fabbricati, purché l'esecuzione sia stata richiesta in applicazione della presente legge e del piano di risanamento, e nel termine previsto per l'attuazione di quest'ultimo o del piano particolareggiato di cui all'articolo 4.

(È approvato).

ART. 15.

Entro il primo trimestre di ogni anno il comune propone al Magistrato alle acque, un programma delle opere che devono essere eseguite nell'esercizio successivo.

Il Magistrato alle acque, sentita la Sovrintendenza ai monumenti, entro i successivi tre mesi, comunica le sue decisioni e, con suo decreto, approva il piano con le modificazioni del caso.

I rimborsi al comune, da parte dello Stato, dei sussidi corrisposti ai privati per i lavori di cui all'articolo 3 ed i pagamenti al comune stesso dei contributi per i lavori di cui agli articoli 4 e 5 avranno luogo a trimestri posticipati dietro presentazione dei seguenti atti:

a) decreto di concessione del contributo da parte del presidente del Magistrato alle acque;

b) certificato di collaudo dei lavori effettuato dall'ingegnere capo del Genio civile o da un suo delegato;

c) certificato di abitabilità, ove occorra.

(È approvato).

ART. 16.

Gli atti di espropriazione ed i contratti di acquisto di immobili fatti dal comune ai fini dell'attuazione della presente legge sono soggetti all'imposta fissa minima di registro e di trascrizione ipotecaria per ogni trasferimento e per ogni trascrizione.

(È approvato).

ART. 17.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Venezia mutui fino all'ammontare di sei miliardi da ripartirsi in sei esercizi finanziari per gli scopi di cui al successivo articolo 18, con ammortamenti in 35 anni al saggio vigente al momento della concessione.

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 MARZO 1953

ART. 18.

Le somme mutate ai sensi dell'articolo precedente saranno impiegate dal comune per la costruzione di case popolari, di scuole, fognature, impianti igienico-sanitari e di illuminazione; nella sistemazione della viabilità; nella estensione dei servizi pubblici inerenti in particolare allo sviluppo delle comunicazioni; nelle opere di interesse turistico, paesistico e sportivo.

(È approvato).

ART. 19.

I mutui di cui all'articolo precedente saranno garantiti dallo Stato per capitali ed interessi. L'assunzione della garanzia statale sarà effettuata con decreti del Ministero del tesoro, di concerto con quello dell'interno, sentita la Commissione centrale per la finanza locale.

(È approvato).

ART. 20.

Per le opere previste dal precedente articolo 18, il comune di Venezia è ammesso al godimento dei contributi statali contemplati dalle leggi 2 luglio 1949, n. 408, e 3 agosto 1949, n. 589.

(È approvato).

ART. 21.

I programmi dei lavori da effettuarsi con i mutui di cui all'articolo 17 dovranno essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici.

(È approvato).

ART. 22.

Alla spesa di lire 300 milioni occorrenti per l'esercizio 1953-54 si farà fronte con una aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento di variazione del bilancio.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Chiedo di parlare sull'articolo 22.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero ribadire che l'articolo 22 non prevede la copertura della spesa: chiedo pertanto che la Camera lo respinga.

GATTO, *Relatore*. Penso che, semmai, l'articolo 22 potrà essere opportunamente modificato dal Senato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 22 testé letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 23. Se ne dia lettura.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in altra seduta.

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di due proposte di legge. La prima è quella di iniziativa dell'onorevole Geuna:

« Modifica dell'articolo 153 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, contenente disposizioni sull'edilizia popolare ed economica ». (2695).

L'onorevole Geuna ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

GEUNA. La mia proposta di legge rappresenta soltanto un atto di giustizia verso i dipendenti delle amministrazioni provinciali.

Tra le facilitazioni fiscali previste dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, relative all'edilizia popolare ed economica, troviamo anche quella concernente l'esenzione dal bollo e l'assoggettamento a tassa fissa minima di registro ed ipotecaria dei contratti relativi alla costruzione ed assegnazione in proprietà delle case popolari od economiche da comuni o istituti, con o senza contributo o concorso dello Stato. Da questa disposizione erano escluse le province, che sono persone giuridiche pubbliche con attributi territoriali autarchici, che la legge regola a parità dei comuni. Non era giusto che non potessero beneficiare di queste facilitazioni i dipendenti di un organismo, che svolge funzioni e ha competenza analoga a quella del comune.

I nuovi provvedimenti in materia edilizia (e cioè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, modificato con successivo provvedimento 22 dicembre 1947 n. 1600) comprendono le province fra gli enti che possono godere delle provvidenze previste da dette leggi e dirette ad agevolare la ripresa delle costruzioni edilizie. Tuttavia, nonostante queste disposizioni di carattere generale, le province sono state escluse di fatto dai benefici goduti dai comuni; ed ecco le ragioni per le quali noi chiediamo

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 MARZO 1953

l'adozione di un ulteriore provvedimento legislativo che estende alle province queste agevolazioni, il che non apporta nessun aggravio per lo Stato.

Chiedo pertanto ai colleghi di confortare con la loro adesione questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Questa proposta di legge ripete letteralmente altra proposta presentata, credo nel 1949, dall'onorevole Rapelli, proposta che ebbe fortuna, in verità, avanti alla Camera, ma che fu viceversa respinta dall'altro ramo del Parlamento.

Con essa si vorrebbero estendere anche alle province particolari facilitazioni in ordine all'imposta di bollo e all'imposta ipotecaria per i trapassi degli alloggi che dalle province verrebbero costruiti per i propri dipendenti.

Ora, è da osservare che la diversità di trattamento tra provincia e comune — in quanto i comuni godrebbero già dell'esenzione che l'onorevole Rapelli ieri e l'onorevole Geuna oggi vorrebbero estendere anche alle province — non è a caso.

Infatti, mentre i comuni istituzionalmente provvedono anche al compito di sopperire alla crisi degli alloggi e, quindi, di incrementare l'attività edilizia, per cui godono di facilitazioni tributarie molto ampie, la stessa cosa non si può dire per le province, le quali — come lo stesso proponente ha osservato — hanno una sfera limitata alla costruzione di alloggi per i propri dipendenti. Si tratta, in verità, di facilitazioni di non molto conto, che non involgerebbero un eccessivo sacrificio per l'erario; ma esse vengono a porre in essere, soprattutto nelle operazioni di trapasso, notevoli complicazioni di carattere amministrativo.

Va anche sottolineato che le province, come tutti gli altri enti dotati di personalità giuridica e come tutti i privati, attualmente e fino a tutto il 1955 si giovano della legge fondamentale in materia di costruzioni edilizie, cioè della legge del 1949 che l'onorevole Geuna ha ricordato.

Pertanto i diversi compiti, in ordine al problema edilizio, dei comuni rispetto alle province, l'assoluta indifferenza agli effetti di una accelerazione dell'attività edilizia delle agevolazioni invocate ed il fatto che le agevolazioni sono tutte contemplate nella legge organica del 1949 fanno sì che il Governo (che identica posizione assunse in sede di discussione della proposta di legge Rapelli) sia contrario al merito della proposta di legge Geuna.

GEUNA. Chiedo di replicare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GEUNA. Mi permetto di contestare le osservazioni dell'onorevole rappresentante del Governo, per una considerazione di principio. Sono d'accordo che l'ambito in cui si svolgerebbe questa attività edilizia delle province non avrebbe la vastità e l'importanza, anche ai fini della edilizia popolare, di quella dei comuni, ma ho inteso porre una questione di principio e non di entità di lavori. Il fatto che le province non intervengono ad incrementare l'attività edilizia come i comuni, non mi pare costituisca una ragione sufficiente per impedire ai dipendenti delle province di fruire degli stessi diritti e delle stesse agevolazioni accordati a coloro che sono alle dipendenze dei comuni.

Poiché lo stesso onorevole sottosegretario ha riconosciuto che, a parte alcune difficoltà amministrative di esecuzione, il sacrificio che deriverebbe allo Stato non sarebbe eccessivo e non metterebbe in difficoltà il Governo, mi permetto rispettosamente di insistere affinché sia affermato questo principio di parità di diritti fra i dipendenti delle province e dei comuni e — data anche la limitatezza dell'onere imposto allo Stato — chiedo che la Camera voglia suffragare la mia tesi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Geuna.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

La seconda proposta di legge è quella di iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria, Conci Elisabetta, Pierantozzi, Poletto, Ambrico e Dal Canton Maria Pia:

« Modificazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, riguardante l'istituzione del ruolo di professori di storia dell'arte dei licei classici ». (3233).

L'onorevole Vittoria Titomanlio ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

TITOMANLIO VITTORIA. La modificazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, riguardante l'istituzione del ruolo di professori di storia dell'arte nei licei classici, è illustrata nella relazione che accompagna la proposta di legge da noi presentata. Non ritengo necessario ripetere quanto è detto nella relazione: desidero soltanto sintetizzare i motivi essenziali che hanno

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 MARZO 1953

determinato la presentazione della proposta di legge.

La nostra iniziativa vuole raggiungere due scopi: anzitutto integrare l'insegnamento della storia dell'arte con la visione diretta dei capolavori artistici che abbiamo in Italia, come previsto dai vigenti programmi, ma come mai è stato attuato, a causa dell'orario troppo gravoso.

Per rendere possibile tale attuazione è necessario che ad ogni insegnante siano affidate soltanto tre sezioni con dodici ore di insegnamento da effettuarsi nelle rispettive classi, più quattro ore presso musei, gallerie, chiese, monumenti, scavi di antichità. Il calendario di queste visite potrà essere predisposto all'inizio dell'anno scolastico e presentato ai presidi insieme con i regolari programmi.

Il secondo motivo è quello di recuperare altre cattedre di ruolo di storia dell'arte mercé l'istituzione di cattedre anche nei licei che hanno soltanto tre corsi completi. Questo aumento di cattedre darà la possibilità di sanare una situazione ingiusta che si è andata determinando per alcuni professori abilitati all'insegnamento specifico della storia dell'arte, i quali non hanno potuto beneficiare né del decreto n. 1127, che tratta dei ruoli transitori, né della successiva legge che ha istituito le cattedre di ruolo organico presso i vari licei, né dei recenti concorsi per titoli.

I professori abilitati all'insegnamento specifico di tale materia non hanno potuto avvantaggiarsi di tali disposizioni, perché a questi concorsi hanno partecipato anche i professori che non insegnavano tale materia; nonché professori forniti di laurea non abilitante.

La proposta di legge si compone di tre articoli: il primo tratta delle modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188; il secondo tratta dell'onere, che è di 5 milioni, e che può essere benissimo coperto con lo stanziamento del capitolo 83 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1953-54 (capitolo che quest'anno reca già un aumento: infatti, da 10 miliardi e 240 milioni si giunge a 11 miliardi e 300 milioni); l'articolo 3 reca disposizioni transitorie per la categoria di quei professori che, avendo semplicemente l'abilitazione all'insegnamento della materia che abbiamo trattato, sono stati esclusi dai benefici dei precedenti provvedimenti. Questo beneficio potrà essere accordato soltanto a quei professori i quali abbiano una esperienza didattica acquisita attraverso dieci anni di insegnamento nei licei.

Se il Parlamento approverà la proposta di legge prima dell'inizio del prossimo anno scolastico, i benefici previsti dalle disposizioni transitorie potranno essere accordati agli insegnanti in questione.

Mi auguro che il Governo sia favorevole alla proposta di legge e che essa sia confortata dall'approvazione della Camera.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Titomanlio.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1952-53 (primo provvedimento). (3250).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di alcune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1952-53 (primo provvedimento).

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri il rappresentante del Governo ha dichiarato di non accettare nessuno degli ordini del giorno presentati.

Chiederò ora ai presentatori degli ordini del giorno se, dopo le dichiarazioni del Governo, insistono a che siano posti in votazione.

Onorevole Olindo Cremaschi?

CREMASCHI OLINDO. Insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Buzzelli?

BUZZELLI. Insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Bottonelli?

BOTTONELLI. Insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Clocchiatti?

CLOCCHIATTI. Insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Audisio?

AUDISIO. Insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Turchi?

TURCHI. Insisto.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 MARZO 1953

PRESIDENTE. Onorevole Coppi Ilia ?

COPPI ILIA. Insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Polano ?

POLANO. Insisto.

PRESIDENTE. Poiché gli onorevoli Teresa Noce Longo, Nadia Gallico Spano, Failla, Ricci Giuseppe, Natoli, Tarozzi, Ortona, Elisabetta Gallo, Bettiol Francesco Giorgio, Serbandini, Montagnana, Miceli e Sala non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato alla votazione dei rispettivi ordini del giorno.

Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'ordine del giorno
Gremaschi Olindo:

La Camera,

considerato che le spese per le elezioni politiche previste dal disegno di legge n. 3250 « Variazioni dello stato di previsione della entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1952-53 » sono eccessive,

delibera di ridurre a 4 miliardi il capitolo in questione e di devolvere la differenza di tre miliardi e 347 milioni a favore dell'assistenza per la lotta antitubercolare.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'ordine del giorno
Buzzelli:

La Camera,

ritenuto che in ogni parte della Repubblica ed in modo particolare nella provincia di Milano la costruzione e ricostruzione di case di abitazione risultano del tutto insufficienti al bisogno inderogabile dei cittadini, senza casa o sfrattati;

considerato che dal disegno di legge n. 3250 emergono notevoli stanziamenti di denaro sotto la voce di « spese per le elezioni politiche »,

fa voti

che gli aumenti stanziati per la voce suddetta siano destinati alla ricostruzione edilizia, tenendo soprattutto presenti quelle provincie che, come Milano, reclamano un sollecito intervento in tale senso.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'ordine del giorno
Bottonelli:

La Camera,

considerato lo stanziamento di lire 7.343.000.000, proposto dal disegno di legge n. 3250, per spese inerenti le prossime elezioni

politiche, assolutamente eccessivo, ne propone la riduzione a cinque miliardi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'ordine del giorno
Clocchiatti:

La Camera,

considerato che l'aumento delle spese per le elezioni politiche contemplate nel disegno di legge n. 3250 sottrae dai mezzi finanziari dello Stato le disponibilità per investimenti urgenti di opere pubbliche,

invita il Governo a disporre tale somma per la costituzione di pubbliche utilità.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'ordine del giorno
Audisio:

La Camera,

esaminando il disegno di legge n. 3250, rileva che è prevista una variazione in aumento di lire 7347 milioni della spesa del Ministero dell'interno per le elezioni politiche, di cui lire 1 miliardo alla voce: « Trasferite al personale della forza pubblica impiegato fuori sede in servizi isolati ».

Considerato che detta somma è eccessiva, invita il Governo a destinarne una parte per aumentare i fondi destinati all'assistenza dell'infanzia bisognosa.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'ordine del giorno
Turchi:

La Camera,

considerato che la spesa di 8.000.000.000 per l'integrazione dei bilanci comunali e provinciali è insufficiente,

delibera di aumentarla a 20.000.000.000.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'ordine del giorno
Coppi Ilia:

La Camera,

esaminando il disegno di legge n. 3250, rileva che è prevista una variazione in aumento di lire 7.347.000.000 della spesa per il Ministero dell'interno per le elezioni politiche, di cui lire 187.000.000 alla voce « Indennità di missione e rimborsi spese di trasporto al personale civile »;

considerato che detta somma è eccessiva, invita il Governo a destinarne una parte per aumentare lo stanziamento relativo all'attuazione dei provvedimenti di cui alla legge

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 MARZO 1953

25 luglio 1952, n. 931, del Ministero dell'agricoltura.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'ordine del giorno Polano:

La Camera,

constatate le maggiori disponibilità del bilancio dello Stato, quali risultano dal disegno di legge n. 3250 in cui, come primo provvedimento vengono proposte « variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1952-53 »;

considerato che con le maggiori entrate di cui al predetto disegno di legge è possibile provvedere, sia pure parzialmente, a taluni bisogni inderogabili delle popolazioni della Sardegna, particolarmente per quanto concerne abitazioni, scuole e ricostruzione di case ed aziende agricole danneggiate dalle alluvioni,

invita il Ministro del bilancio e *ad interim* del tesoro, a destinare i seguenti stanziamenti da impiegare con carattere di urgenza:

1°) al bilancio del Ministero dei lavori pubblici lire 2.000.000.000 per la costruzione di due mila vani di case popolari ed ultra popolari per i senzatetto e gli abitanti dei tuguri nei centri abitati dell'Isola ove più grave si presenta il problema della casa;

2°) al bilancio del Ministero dei lavori pubblici lire 2.000.000.000 per la costruzione di 540 aule scolastiche, delle 2700 aule occorrenti per una spesa complessiva di 10 miliardi, secondo valutazione dell'Assessorato ai lavori pubblici della regione sarda;

3°) al bilancio del Ministero dei lavori pubblici lire 500.000.000 per la ricostruzione delle case private distrutte o danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1951 e della primavera 1953;

4°) al bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste lire 1.000.000.000 per la ricostruzione delle aziende agricole distrutte o danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1951 e della primavera 1953.

(Non è approvato).

È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Passiamo agli articoli e alle tabelle (identici nei testi della Commissione e del Governo), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

MAZZA, *Segretario*, legge. (Vedi stampato n. 3250).

(Tutti gli articoli e le tabelle sono approvati).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione all'accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947, concluso a Buenos Aires l'8 ottobre 1949. (1787).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del protocollo addizionale dell'accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947, concluso a Buenos Ayres l'8 ottobre 1949.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

VICENTINI, *Relatore*. Nulla, signor Presidente, salvo render noto che la Commissione ha deciso di proporre un emendamento tendente a sostituire il testo dell'articolo 3 col seguente:

« Per l'esecuzione del presente protocollo e per assicurare il servizio del prestito di cui alla legge 8 aprile 1948, n. 385, l'Ufficio italiano dei cambi costituisce, dalla data di entrata in vigore del protocollo medesimo, in garanzia del servizio stesso un deposito di pesos fino all'ammontare massimo di 350 milioni di pesos.

Il ministro del tesoro stipulerà con l'Ufficio italiano dei cambi la convenzione necessaria per disciplinare i rapporti nascenti dalla costituzione della predetta garanzia, convenendo di effettuare i versamenti in corrispondenza delle singole rate del servizio del prestito alle condizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore del citato protocollo ».

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si associa alle conclusioni del relatore e dichiara di accettare il nuovo testo dell'articolo 3 proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione. Naturalmente l'articolo 3 sarà posto in votazione nel nuovo testo proposto dalla Commissione e accettato dal Governo.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 MARZO 1953

MAZZA, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale all'Accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947, concluso a Buenos Aires l'8 ottobre 1949.

(È approvato).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

(È approvato).

ART. 3.

Per l'esecuzione del presente Protocollo e per assicurare il servizio del prestito di cui alla legge 8 aprile 1948, n. 385, l'Ufficio italiano dei cambi costituisce, dalla data di entrata in vigore del Protocollo medesimo, in garanzia del servizio stesso, un deposito di pesos fino all'ammontare massimo di 350 milioni di pesos.

Il ministro del tesoro stipulerà con l'Ufficio italiano dei cambi la convenzione necessaria per disciplinare i rapporti nascenti dalla costituzione della predetta garanzia, convenendo di effettuare i versamenti in corrispondenza delle singole rate del servizio del prestito alle condizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore del citato Protocollo.

(È approvato).

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge costituzionale Nasi ed altri: Modificazione della XII norma transitoria della Costituzione e proroga dell'articolo 93 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26 (2844).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge costituzionale Nasi ed altri: Modificazione della XII norma transitoria della Costituzione e proroga dell'articolo 93 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26.

Come la Camera ricorda, è in discussione l'articolo 2, del quale faccio ridare lettura.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« L'articolo 93 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 5 febbraio 1948, n. 26, è modificato come segue:

« Non sono eleggibili per 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge:

1°) gli ex membri dei direttori federali del partito nazionale fascista, eccettuati coloro che ne abbiano fatto parte di diritto o che abbiano esercitato funzioni esclusivamente amministrative o assistenziali;

2°) le ex fiduciarie o vicefiduciarie delle federazioni dei fasci femminili;

3°) gli ex segretari politici dei fasci dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti (censimento 1936) e le ex segretarie dei fasci femminili dei medesimi comuni;

4°) gli ex prefetti e questori nominati per titoli fascisti;

5°) gli ex moschettieri del duce e gli ex ufficiali della milizia volontaria sicurezza nazionale in servizio permanente retribuito, eccettuati gli addetti ai servizi religiosi, sanitari, assistenziali e gli appartenenti alle legioni libiche, alle milizie ferroviaria, postelegrafonica, universitaria, alla G. I. L., alla D. I. C. A. T. e Da cos., nonché alle milizie forestale, stradale e portuale;

6°) chiunque abbia ricoperto una carica politica del partito fascista repubblicano;

7°) gli ex ufficiali che abbiano prestato servizio attivo nelle Forze armate della pseudo repubblica sociale, gli ex componenti delle brigate nere, delle legioni autonome e dei reparti speciali di polizia politica della pseudo repubblica sociale;

8°) i presidi delle province e i podestà dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, eccettuati i presidi e i podestà nominati dopo il 25 luglio 1943 dal Governo legittimo italiano;

9°) gli ufficiali superiori e ufficiali generali delle Forze armate dello Stato che per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione e gli ufficiali di qualunque grado che, per avere cooperato dall'8 settembre 1943 con le Forze armate che combattevano contro l'Italia, siano stati cancellati dai ruoli con perdita del grado;

10°) gli impiegati di pubbliche Amministrazioni di grado superiore all'VIII dell'ordinamento gerarchico dello Stato o equiparati che, per giudizio di epurazione, siano stati

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 MARZO 1953

dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione;

11°) coloro che per sentenza penale o per decisione amministrativa, l'una e l'altra passate in giudicato, siano stati riconosciuti collaboratori col tedesco invasore;

12°) gli appartenenti all'O. V. R. A.;

13°) i direttori, condirettori, vicedirettori, redattori capi di giornali e riviste politiche fasciste;

14°) i commissari prefettizi preposti ai comuni con più di 10.000 abitanti nell'ambito del cosiddetto litorale adriatico e della ex zona delle Prealpi, durante il periodo della sedicente repubblica sociale italiana;

15°) gli autori di libri e testi scolastici di propaganda fascista e i docenti di scuole di mistica fascista.

Sono eccettuati dalla esclusione dalla eleggibilità coloro che siano stati dichiarati non punibili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, e coloro i quali prima del 26 gennaio 1948 abbiano ottenuto una pronuncia di proscioglimento da parte della speciale Commissione per le sanzioni elettorali di cui al decreto legislativo 26 aprile 1945, n. 149.

Sono altresì eccettuati dalla esclusione dalla eleggibilità per le cause di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 8 coloro i quali, avendo ricoperto le cariche e gli uffici ivi previsti prima del 3 gennaio 1925, abbiano poi fatto parte della Consulta nazionale o dell'Assemblea Costituente ».

PRESIDENTE. L'onorevole Bertinelli, relatore per la maggioranza, illustrò tra gli altri il seguente emendamento a questo articolo:

« *Al n. 1°), sostituire alle parole: gli ex membri dei, le parole: i ministri e sottosegretari in carica dal 5 gennaio 1925, i membri del direttorio nazionale e dei ».*

A questo emendamento gli onorevoli Nasi, Grazia, Venegoni, Bernardi, Lozza, Mancini, Matteucci, Merloni, Angelucci Mario e Ortona hanno proposto il seguente emendamento aggiuntivo:

« *Alle parole: i membri del direttorio nazionale, far seguire: e i deputati delle legislature XXVII, XXVIII e XXIX, (tranne quelli che non giurarono o fecero l'opposizione nell'Aula o che furono dichiarati decaduti con la mozione 9 novembre 1926) e i consiglieri nazionali, anche se hanno usufruito del beneficio di cui al penultimo comma dell'articolo 93 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26 ».*

L'onorevole Nasi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

NASI. Il mio emendamento è così chiaro che io rinunzio a svolgerlo, pur mantenendolo.

PRESIDENTE. Sta bene. L'onorevole Bertinelli illustrò il seguente altro emendamento:

« *Sostituire l'ultimo capoverso col seguente:*

« Sono altresì eccettuati dalla esclusione dalla eleggibilità coloro che abbiano fatto parte della Consulta nazionale, della Assemblea Costituente e del Parlamento ».

A questo emendamento gli onorevoli Covelli, Di Fausto, D'Amore, Lenza, Basile, Barattolo, Sciaudone, Fiorentino, Caramia, Bonino, Coppa e Cuttitta e propongono il seguente subemendamento:

« *All'ultimo capoverso, dopo le parole: e del Parlamento, aggiungere: e coloro che comunque abbiano ottenuto discriminazione elettorale da organi ordinari o straordinari ».*

L'onorevole Covelli ha facoltà di svolgerlo.

COVELLI. Onorevoli colleghi, a parte la nostra pregiudiziale opposizione alla legge, che riteniamo incostituzionale e pertanto tale da non poter essere approvata con procedura ordinaria, per l'eventualità che la nostra voce dovesse essere sopraffatta dalla volontà palese del gruppo dei presentatori e da quella non palese di coloro che volessero servirsi del segreto dell'urna, noi abbiamo motivo di sottoporre all'obiettività ed all'onestà dei colleghi la ragione per cui non è pensabile che possano subire una seconda sanzione coloro che furono già prosciolti da magistrature ordinarie o da magistrature straordinarie, cioè coloro che, in base ad una documentazione ufficiale loro richiesta, in base ad atti su cui si sono svolti dei giudizi, debbano essere, malgrado il proscioglimento totale avuto in sede giurisdizionale, ancora una volta colpiti, e indiscriminatamente, da questa legge. Questo non soltanto sarebbe contrario ad ogni norma di diritto, ma soprattutto sarebbe contrario ad ogni senso morale! Vorremmo perciò sperare che gli onorevoli colleghi, i quali insisteranno nel proposito di voler portare a compimento questa legge, si rendano conto dell'enorme ingiustizia che si consumerebbe a danno di chi ha dovuto già rispondere dei suoi atti, delle sue azioni, del suo passato innanzi a magistrati ordinari e straordinari che vollero rendersi conto e giudicare sull'operato di ciascuno.

Quanto alla ragione politica che consiglia questo nostro atteggiamento, non credo che

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 MARZO 1953

vi sia altro da aggiungere, dopo tutta la nostra continua, reiterata posizione su questo argomento. Noi siamo inclini ad apprezzare, a confortare del nostro modesto suffragio tutte le proposte ed iniziative intese a pacificare gli italiani. Questa legge invece dividerà profondamente gli italiani, tanto più se non sarà approvato il nostro emendamento, perché, oltre che commettere — ripeto — una enorme ingiustizia, darebbe una sanzione immorale alle valutazioni che si sono fatte e si vanno facendo a proposito delle azioni di coloro che sono considerati e sono stati considerati gerarchi fascisti.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Faccio una dichiarazione che vale per tutti gli emendamenti e subemendamenti che possono essere presentati o che già siano stati presentati. Noi siamo ovviamente favorevoli solo a quegli emendamenti o subemendamenti che, come il subemendamento testé illustrato dall'onorevole Covelli, tendono non dico a migliorare, perché è impossibile migliorare simile materia, ma a rendere meno grave, meno pesante e meno faziosa la norma in oggetto. Siamo ovviamente contrari a tutti quegli emendamenti e subemendamenti che, come quello illustrato dall'onorevole Nasi, tendono a peggiorare, se possibile, ed è ben difficile, una materia di tal genere.

Questa dichiarazione vale per qualsiasi emendamento e non ho da aggiungere altro.

PRESIDENTE. Qual è il parere della maggioranza della Commissione?

BERTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. A proposito dell'emendamento Nasi, noto che la legge in esame si propone in sostanza di riconfermare una particolare severità nei confronti di coloro che sono stati i più responsabili e più rappresentativi capi del cessato regime fascista e di usare, invece, una determinata larghezza e comprensione, anche ai fini di quella pacificazione generale da tutti auspicata, verso gli elementi subordinati e minori. Mi pare, pertanto, che l'emendamento Nasi, in tanto in quanto esclude dal beneficio del penultimo capoverso dell'articolo 93 i deputati delle legislature XXVII, XXVIII e XXIX, che nella loro qualità di rappresentanti qualificati del regime fascista hanno assunto nei confronti della storia italiana una responsabilità notevole, sia conforme e coerente con la impostazione della legge. Quindi, dichiaro di essere favorevole all'emendamento Nasi.

Vorrei fare un rilievo di cui forse si dovrà tener conto soltanto in sede di coordinamento: l'ultima frase dell'emendamento Nasi è questa: « anche se hanno usufruito del beneficio di cui al penultimo comma dell'articolo 93 del testo unico, ecc. ». Poiché la proposta di legge Nasi tende a sostituire al testo attuale dell'articolo 93 del testo unico sulla legge elettorale un nuovo testo, evidentemente non possiamo citare in questo nuovo testo l'articolo 93; ma bisognerà dire: « I consiglieri nazionali, anche se hanno usufruito del beneficio di cui al penultimo capoverso del presente articolo », senza citare l'articolo 93.

NASI. Concordo.

BERTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. Circa l'emendamento Covelli ed altri, dichiaro di essere favorevole, e ciò in conformità ai principi generali ispiratori della proposta di legge Nasi.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti e subemendamenti?

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per quanto riguarda gli emendamenti dell'onorevole Bertinelli ai numeri 1°), 4°) e 8°) dell'articolo 2, ritengo che non siano necessari, in quanto queste ineleggibilità fanno già parte della legge 23 dicembre 1947, n. 1453, ai rispettivi numeri 1 e 6.

Per ciò che riguarda viceversa l'emendamento al n. 10°), il Governo è d'avviso che si possa accoglierlo perché risulta più favorevole agli interessati, e cioè meno restrittivo del loro diritto elettorale passivo, e ciò anche in relazione alla tendenza di buona parte della Camera, contro la rinnovazione delle ineleggibilità portate dalla citata legge. Del pari si può accettare l'emendamento al n. 11°) che risulta più esatto nella nuova formulazione proposta.

Il Governo è anche favorevole agli emendamenti dell'onorevole Bertinelli al penultimo ed all'ultimo capoverso, trattandosi di disposizioni più favorevoli per gli interessati.

Ugualmente si può accettare l'emendamento Covelli, sempre per i motivi già accennati.

Per ciò che riguarda infine l'ultimo emendamento, quello dell'onorevole Nasi, solo oggi presentato, il Governo è contrario ad ogni ulteriore estensione della serie delle ineleggibilità, non essendoci motivo per aggravare la portata della legge.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

Il primo è quello Bertinelli; tendente a sostituire, al n. 1, alle parole: « gli ex membri dei » le altre: « i ministri e sottosegretari

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 MARZO 1953

in carica dal 5 gennaio 1925, i membri del direttorio nazionale e dei ».

A questo emendamento vi è il subemendamento Nasi: alle parole « ai membri del direttorio nazionale » far seguire: « e i deputati delle legislature XXVII, XXVIII e XXIX (tranne quelli che non giurarono o fecero l'opposizione nell'aula o che furono dichiarati decaduti con la mozione 9 novembre 1926) e i consiglieri nazionali anche se hanno usufruito del beneficio di cui al penultimo comma del presente articolo ».

Debbo porre in votazione per primo il subemendamento Nasi.

NASI. Chiedo la votazione segreta.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sull'emendamento Nasi, testé letto.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Presentazione di un disegno di legge.

LA MALFA, *Ministro del commercio con l'estero*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA MALFA, *Ministro del commercio con l'estero*. Mi onoro presentare il disegno di legge:

« Determinazione della misura del contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione segreta sull'emendamento Nasi:

Presenti e votanti	404
Maggioranza	203
Voti favorevoli	201
Voti contrari	203

(La Camera non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Alessandrini — Alicata — Almirante — Amadei Leonetto — Amadeo Ezio — Amatucci — Ambrico — Ambrosini — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amicone — Angelini — Angelucci Mario — Arata — Arcaini — Arcangeli — Ariosto — Armosino — Artale — Assennato — Audisio — Avanzini.

Babbi — Baglioni — Baldassari — Balduzzi — Barattolo — Barbina — Baresi — Barontini — Bartole — Bavaro — Bellato — Bellucci — Beltrame — Bensi — Bernardi — Bernieri — Bertazzoni — Berti Giuseppe fu Angelo — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertinelli — Bertola — Bettinotti — Bettiol Francesco — Bettiol Giuseppe — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bigiandi — Bima — Boidi — Bolla — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borioni — Bosco Lucarelli — Bottonelli — Breganze — Bucciarelli Ducci — Burato — Buzzelli.

Caccuri — Cagnasso — Caiati — Calamandrei — Calandrone — Calasso Giuseppe — Calcagno — Camposarcuno — Capacchione — Capalozza — Cappi — Cappugi — Cara — Carcaterra — Carignani — Caroniti Fladelfio — Carpano Maglioli — Carratelli — Carron — Cartia — Caserta — Casoni — Castellarin — Castelli Avolio Giuseppe — Cavallari — Cavalli — Cavallotti — Cavazzini — Ceccherini — Cecchini Lina — Cerabona — Cessi — Chatrian — Chiarini — Chieffi — Chini Cocoli Irene — Chiostergi — Ciufoli — Ciocchiatti — Codacci Pisanelli — Colasanto — Coli — Colitto — Colleoni — Conci Elisabetta — Coppa Ezio — Coppi Alessandro — Coppi Ilia — Corbi — Corbino — Cornia — Corona Achille — Coròna Giacomo — Corsanego — Cortese — Costa — Cotellessa — Covelli — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo.

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — Dami — De Caro Gerardo — De' Cocci — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Martino Francesco — De Meo — De Michele — De Palma — D'Este Ida — Diaz Laura — Di Donato — Diecidue — Di Fausto — Di Mauro — Donati — Donatini — Driussi — Ducci — Dugoni.

Ebner.

Fabriani — Failla — Fanelli — Faralli — Farinet — Fascetti — Fassina — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fietta — Fina — Fittaioli Luciana — Floreanini Della Porta Gisella — Foderaro

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 MARZO 1953

— Fora — Foresi — Franceschini — Fumagalli — Fusi.

Gabrieli — Gallico Spano Nadia — Gallo Elisabetta — Garlato — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Geuna — Ghislandi — Giammarco — Giolitti — Giordani — Giuntoli Grazia — Gonella — Gorini — Gotelli Angela — Grammatico — Grassi — Greco Giovanni — Grifone — Grilli — Guariento — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria.

Helfer.

Improta — Invernizzi Gabriele — Invernizzi Gaetano — Iotti Leonilde.

Jaconi — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Laconi — La Malfa — La Marca — La Rocca — Larussa — Lazzati — Lecciso — Lenza — Leone Marchesano — Leoni Giuseppe — Lettieri — Lizier — Lizzadri — Lo Giudice — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Longhena — Longo — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucifredi — Lupis.

Maglietta — Malagugini — Malvestiti — Mannironi — Manuel-Gismondi — Manzini — Marazza — Marcellino Colombi Nella — Marconi — Marengi — Marotta — Martino Edoardo — Martuscelli — Marzarotto — Marzi Domenico — Mastino del Rio — Matteotti Carlo — Matteucci — Maxia — Mazza Crescenzo — Meda Luigi — Melis — Menotti — Merloni Raffaele — Miceli — Micheli — Michelini — Mieville — Migliori — Minella Angiola — Molinaroli — Momoli — Mondolfo — Montagnana — Montanari — Montelatici — Morelli — Moro Aldo — Moro Francesco — Moro Gerolamo Lino — Murgia.

Nasi — Natali Ada — Natali Lorenzo — Natta — Negrari — Negri — Nenni Giuliana — Nicoletto — Nicotra Maria — Noce Longo Teresa — Notarianni — Novella.

Olivero — Ortona.

Pacati — Pagliuca — Palazzolo — Palenzona — Palmieri — Paolucci — Parente — Pelosi — Pesenti Antonio — Pessi — Petrilli — Petrucci — Piasenti Paride — Pieraccini — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatone — Pino — Pirazzi Maffiola — Polano — Pollastrini Elettra — Ponti — Preti — Puccetti — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Raimondi — Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Repossi — Rescigno — Resta — Ricci Giuseppe — Riva — Rivera — Roasio — Roberti — Rocchetti — Roselli — Rossi Maria Maddalena — Roveda — Rumor.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Saggin — Saija — Sailis — Sala — Salerno — Sammartino — Sampietro Umberto — Scaglia — Scalfaro — Scappini — Scarpa — Schiratti — Sciaudone — Scotti Alessandro — Scotti Francesco — Sedati — Segni — Semeraro Gabriele — Serbandini — Sica — Simonini — Smith — Spallone — Spiazzi — Spoleti — Stella — Stuardi — Sullo — Suraci.

Tambroni — Tanasco — Targetti — Tarozzi — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Tomba — Tommasi — Tonengo — Torretta — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Tremelloni — Treves — Trimarchi — Troisi — Trulli Martino — Truzzi Ferdinando — Tuddisco — Tupini — Turchi Giulio — Turaturi.

Valandro Gigliola — Vecchio Vaia Stella — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Viale — Vicentini Rodolfo — Vigorelli — Viola — Viviani Luciana — Vocino — Volgger.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zagari — Zanfagnini Umberto — Zerbi.

Sono in congedo:

Per motivi di famiglia:

Borsellino.

Guerrieri Emanuele.

Medi.

Numeroso.

Russo Carlo.

Sodano.

Togni.

Per motivi di salute:

Facchin.

Paganelli.

Salvatore.

Turco.

Per ufficio pubblico:

Benvenuti — Bovetti.

Leonetti.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bertinelli all'articolo 2, n. 1, tendente a sostituire alle parole: « gli ex membri dei » le altre: « i ministri e sottosegretari in carica dal 5 gennaio 1925, i membri del direttorio nazionale e dei ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione sino al n. 4 incluso.

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 MARZO 1953

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Al n. 4 dell'articolo 2 l'onorevole Bertinelli propone di aggiungere le parole: « o in carica durante la repubblica sociale fascista ».

Su questo emendamento è stata chiesta la votazione segreta dagli onorevoli Lombardi Carlo, Marzi, Scotti Francesco, Borioni, Natali Ada, Chini Coccoli Irene, Cavallari, Cavazzini, Cavallotti, Coppi Ilia, Cremaschi Olindo, Floreanini Della Porta Gisella, Vecchio Vaia Stella, Gallico Spano Nadia, Nasi, Martuscelli, Failla, Natta, Gullo e Laconi.

Indico la votazione segreta sull'emendamento Bertinelli.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	416
Maggioranza	209
Voti favorevoli	219
Voti contrari	197

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Alessandrini — Alicata — Almirante — Amadei Leonetto — Amatucci — Ambrico — Ambrosini — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amicone — Angelini — Angelucci Mario — Arata — Arcangeli — Ariosto — Armosino — Artale — Assenato — Audisio — Avanzini.

Babbi — Baglioni — Baldassari — Balduzzi — Barattolo — Barbina — Baresi — Barontini — Bartole — Bavaro — Bellato — Bellucci — Beltrame — Bensi — Bernardi — Bernieri — Bersani — Bertazzoni — Berti Giuseppe fu Angelo — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertinelli — Bertola — Bettiol Francesco — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianco — Biasutti — Bigiandi — Bima — Boidi — Bolla — Bonomi — Borellini Gina — Borioni — Bosco Lucarelli — Bottai — Bottonelli — Breganze — Brusasca — Bucciarelli Ducci — Burato — Buzzelli.

Caccuri — Cagnasso — Caiati — Calandrone — Calasso Giuseppe — Calcagno — Calosso Umberto — Campilli — Camposarcuno — Capacchione — Capalozza — Cappi — Capugli — Capua — Cara — Carignani — Caronia Giuseppe — Caroniti Filadelfio — Car-

pano Maglioli — Carratelli — Cartia — Casalnuovo — Caserta — Casoni — Castellarin — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavallari — Cavalli — Cavallotti — Cavazzini — Ceccherini — Cecchini Lina — Cerabona — Cerreti — Cessi — Chatrian — Chiarini — Chieffi — Chini Coccoli Irene — Chiostergi — Cinciari Rodano Maria Lisa — Giufoli — Clocchiatti — Coccia — Codacci Pisanelli — Colitto — Colleoni — Conci Elisabetta — Coppa Ezio — Coppi Alessandro — Coppi Ilia — Corbi — Corbino — Cornia — Corona Achille — Corona Giacomo — Corsanego — Cortese — Costa — Cotellessa — Covelli — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo.

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — Dami — De Caro Gerardo — De' Cocci — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Martino Francesco — De Meo — De Michele — D'Este Ida — Diaz Laura — Di Donato — Diecidue — Di Fausto — Di Leo — Di Mauro — Di Vittorio — Dominedò — Donati — Driussi — Ducci — Dugoni.

Fabriani — Fadda — Failla — Fanelli — Fanfani — Faralli — Farinet — Fascetti — Fassina — Fazio Longo Rosa — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Fietta — Fina — Fittaioli Luciana — Floreanini Della Porta Gisella — Foderaro — Fora — Foresi — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Gabrieli — Gallico Spano Nadia — Gallo Elisabetta — Garlato — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Germani — Geuna — Ghislandi — Giammarco — Giannini Guglielmo — Giolitti — Giordani — Giuntoli Grazia — Gonella — Gorini — Gotelli Angela — Grammatico — Grassi — Grazia — Greco Giovanni — Grifone — Grilli — Guariento — Guerrieri Filippo — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria — Gullo.

Helper.

Invernizzi Gabriele — Invernizzi Gaetano — Iotti Leonilde.

Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Laconi — La Marca — La Rocca — Larussa — Latanza — Lazzati — Lecciso — Lenza — Leone Giovanni — Leone Marchesano — Leonetti — Leoni Giuseppe — Lettieri — Liguori — Lizier — Lo Giudice — Lombardi Carlo — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardi Pietro — Longhena — Longo — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucifredi — Lupis — Luzzatto.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 MARZO 1953

Maglietta — Manuel-Gismondi — Manzini — Marazza — Marazzina — Marcellino Colombi Nella — Marconi — Marengi — Marotta — Martino Edoardo — Martuscelli — Marzarotto — Marzi Domenico — Mastino del Rio — Matteotti Carlo — Matteotti Matteo — Maxia — Mazza Crescenzo — Meda Luigi — Melloni Mario — Menotti — Messinetti — Miceli — Micheli — Michelini — Mieville — Migliori — Minella Angiola — Molè Elsa — Molinaroli — Momoli — Mondolfo — Montagnana — Montanari — Montelatici — Monticelli — Montini — Moro Aldo — Moro Francesco — Moro Gerolamo Lino — Motolese — Mùrdaca — Murgia.

Nasi — Natali Ada — Natali Lorenzo — Natta — Negrari — Negri — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicoletto — Noce Longo Teresa — Novella.

Ortona.

Pacati — Pagliuca — Pajetta Giuliano — Palazzolo — Palenzona — Palmieri — Paolucci — Parente — Pecoraro — Pelosi — Perlingieri — Pesenti Antonio — Pessi — Petril- li — Petrucci — Piasenti Paride — Pieran- tozzi — Pietrosanti — Pignatone — Pino — Pirazzi Maffiola — Poletto — Pollastrini Elet- tra — Ponti — Puccetti — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Raimondi — Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Repposi — Rescigno — Resta — Ricci Giuseppe — Riva — Rivera — Roasio — Roberti — Rocchetti — Roselli — Rossi Ma- ria Maddalena — Roveda — Russo Perez.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Sag- gin — Saija — Sailis — Sala — Salerno — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sam- pietro Umberto — Sansone — Saragat — Sca- glia — Scalfaro — Scappini — Scarpa — Schiratti — Sciaudone — Scotti Francesco — Sedati — Semeraro Gabriele — Sica — Si- monini — Smith — Spallone — Spiazzi — Stella — Storchi — Stuani — Sullo — Suraci.

Tambroni — Tanasco — Targetti — Ta- rozzi — Tesauro — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Tolloy — Tomba — Tommasi — Torretta — Tosi — Tozzi Condivi — Tremel- loni — Treves — Trimarchi — Troisi — Trul- li Martino — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Turchi Giulio — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Vecchio Vaia Stella — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Viale — Vicentini Rodolfo — Vigorelli — Viola — Viviani Luciana — Vocino — Volpe.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zagari — Zanfa- gnini Umberto — Zerbi.

Sono in congedo:

Per motivi di famiglia:

Borsellino.
Guerrieri Emanuele.
Medi.
Numeroso.
Russo Carlo.
Sodano.
Togni.

Per motivi di salute:

Facchin.
Paganelli.
Salvatore.
Turco.

Per ufficio pubblico:

Benvenuti — Bovetti.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i nn. 5, 6 e 7, dell'articolo 2, ai quali non sono stati presentati emendamenti, nel testo della Commissione.

(Sono approvati).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Al n. 8 l'onorevole Bertinelli propone di sostituire alle parole: «ecce- tuati i presidi e i podestà nominati dopo il 25 luglio 1943 dal Governo legittimo ita- liano» le altre: «in carica durante la repub- blica sociale fascista».

Anche su questo emendamento, che non è stato accolto dal Governo, è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Lombardi Carlo, Scotti Francesco, Marzi, Natali Ada, Chini Coccoli Irene, Cavallari, Nasi, Martuscelli, Coppi Ilia, Natta, Failla, Gallo Elisabetta, Vecchio Vaia Stella, Gallico Spano Nadia, Montagnana, Cremaschi Olindo, Floreanini Della Porta Gisella, Borioni, Stuani e Cavazzini.

Indico pertanto la votazione segreta sul- l'emendamento Bertinelli.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	394
Maggioranza	198
Voti favorevoli	191
Voti contrari	203

(La Camera non approva).

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 MARZO 1953

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini — Alicata — Almirante — Amadei Leonetto — Amatucci — Ambrosini — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amicone — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Arata — Arcangeli — Ariosto — Artale — Assennato — Audisio — Avanzini.

Babbi — Baglioni — Baldassari — Balduzzi — Barattolo — Barbieri — Barbina — Baresi — Barontini — Bartole — Bavaro — Bellato — Belloni — Bellucci — Beltrame — Bensi — Benvenuti — Bernardi — Bernieri — Bertazzoni — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertinelli — Bettiol Francesco — Bettiol Giuseppe — Bianco — Biasutti — Bigiandi — Bima — Boidi — Bolla — Bonomi — Borellini Gina — Borioni — Bosco Lucarelli — Bottonelli — Breganze — Brusasca — Bucciarelli Ducci — Burato — Buzzelli.

Caccuri — Caiati — Calandrone — Calasso Giuseppe — Calcagno — Calosso Umberto — Campilli — Camposarcuno — Capacchione — Capalozza — Cappi — Cappugi — Cara — Carignani — Caroniti Filadelfio — Carpano Maglioli — Carratelli — Cartia — Casalinuovo — Caserta — Casoni — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavalari — Cavalli — Cavallotti — Cavazzini — Cecchini Lina — Cerahona — Cessi — Chatrian — Chiarini — Chini Coccoli Irene — Chiostergi — Cifaldi — Cinciari Rodano Maria Lisa — Ciufoli — Clocchiatti — Codacci Pisanelli — Colitto — Colleoni — Conci Elisabetta — Coppa Ezio — Coppi Alessandro — Coppi Ilia — Corbi — Corbino — Cornia — Corona Achille — Corona Giacomo — Corsanego — Cortese — Costa — Cotellessa — Covelli — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo.

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — Dami — De Caro Gerardo — De' Cocci — Delle Fave — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Martino Francesco — De Meo — De Michele — D'Este Ida — Diaz Laura — Di Donato — Diecidue — Di Fausto — Di Leo — Di Mauro — Di Vittorio — Donati — Donatini — Driussi — Ducci — Dugoni.

Fabriani — Failla — Faralli — Farinet — Fassina — Fazio Longo Rosa — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fietta — Fina — Fittaioli Luciana — Floreanini Della Porta Gisella — Foderaro — Fora — Foresi — Franceschini — Franzo — Fumagalli.

Gallico Spano Nadia — Gallo Elisabetta — Garlato — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Germani — Geuna — Ghislandi — Giammarco — Giannini Guglielmo — Giolitti — Giordani — Giovannini — Gonella — Gorini — Gotelli Angela — Grammatico — Grassi — Grazia — Greco Giovanni — Grifone — Grilli — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Guidi Cingolani Angela Maria — Gullo.

Imperiale — Invernizzi Gabriele — Invernizzi Gaetano — Iotti Leonilde.

Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Laconi — La Marca — La Rocca — Larussa — Latanza — Lecciso — Lenza — Leone Marchesano — Leonetti — Leoni Giuseppe — Lettieri — Liguori — Lizier — Lo Giudice — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Lombardi Pietro — Longhena — Longo — Longoni — Lozza — Lupis — Luzzatto.

Maglietta — Malvestiti — Mancini — Mannironi — Manuel-Gismondi — Manzini — Marazza — Marazzina — Marcellino Colombi Nella — Marconi — Marenghi — Maruscetti — Marzarotto — Marzi Domenico — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Matteotti Carlo — Matteotti Matteo — Matteucci — Maxia — Mazza Crescenzo — Meda Luigi — Melloni Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Messinetti — Miceli — Micheli — Michelini — Mieville — Migliori — Minella Angiola — Molè Elsa — Molinaroli — Momoli — Mondolfo — Montagnana — Montanari — Montelatici — Monticelli — Montini — Moro Aldo — Moro Francesco — Moro Gerolamo Lino — Motolese — Mùrdaca — Murgia.

Nasi — Natali Ada — Natali Lorenzo — Natta — Negrari — Negri — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicoletto — Nicotra Maria — Noce Longo Teresa — Notarianni — Novella.

Olivero — Ortona.

Pacati — Pagliuca — Pajetta Giuliano — Palenzona — Paolucci — Parente — Pecoraro — Pelosi — Perlingieri — Pesenti Antonio — Pessi — Petrilli — Petrucci — Pisenti Paride — Pieraccini — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatone — Pirazzi Maffiola — Polano — Poletto — Pollastrini Elettra — Ponti — Puccetti — Pugliese.

Quintieri.

Raimondi — Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Repossi — Rescigno — Ricci Giuseppe — Riva — Rivera — Roasio — Roberti

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 MARZO 1953

— Rossi Maria Maddalena — Roveda — Russo Perez.

Saccenti — Sacchetti — Saija — Sallis — Sala — Salerno — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sansone — Saragat — Scaglia — Scalfaro — Scappini — Scarpa — Schiratti — Scotti Francesco — Sedati — Semeraro Gabriele — Serbandini — Sica — Smith — Spallone — Spiazzi — Spoleti — Stagno d'Alcontres — Stella — Storchi — Stuardi — Suraci.

Tambroni — Tanasco — Targetti — Tarozzi — Terranova Raffaele — Tesoro — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Tolloy — Tomba — Tommasi — Torretta — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Tremelloni — Treves — Trimarchi — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Turchi Giulio — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vecchio Vaia Stella — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Viale — Vicentini Rodolfo — Vigorelli — Viola — Viviani Luciana — Vocino — Volpe.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zagari — Zanfagnini Umberto.

Sono in congedo:

Per motivi di famiglia:

Borsellino.
Guerrieri Emanuele.
Medi.
Numeroso.
Russo Carlo.
Sodano.
Togni.

Per motivi di salute:

Facchin.
Paganelli.
Salvatore.
Turco.

Per ufficio pubblico:

Bovetti.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il n. 8 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione i nn. 9 e 10 dell'articolo 2 nel testo della Commissione.

(Sono approvati).

L'onorevole Bertinelli propone, al n. 10^o) di aggiungere le parole: « e non siano stati riammessi ».

Questo emendamento è stato accolto dal Governo. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Al n. 11^o) l'onorevole Bertinelli propone il seguente emendamento, accolto dal Governo: sostituire alle parole « per sentenza penale o per decisione amministrativa, l'una e l'altra passate in giudicato » le parole: « con sentenza passata in giudicato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione il n. 11), così emendato.

(È approvato).

Pongo in votazione i nn. 12, 13, 14 e 15, nel testo della Commissione.

(Sono approvati).

Al penultimo comma, l'onorevole Bertinelli propone la soppressione delle parole: « prima del 26 gennaio 1948 ». Anche questo emendamento è stato accolto dal Governo. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione il penultimo comma dell'articolo 2, così emendato.

(È approvato).

L'onorevole Bertinelli propone di sostituire l'ultimo comma con il seguente: « Sono altresì eccettuati dalla esclusione dalla eleggibilità coloro che abbiano fatto parte della Consulta nazionale, dell'Assemblea Costituente e del Parlamento ».

Anche questo emendamento è accolto dal Governo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento degli onorevoli Covelli, Di Fausto, D'Amore, Lenza, Basile, Barattolo, Sciaudone, Fiorentino, Caramia, Bonino, Coppa e Cuttitta, diretto ad aggiungere in fine all'emendamento Bertinelli testé votato le parole: « e coloro che comunque abbiano ottenuto discriminazione elettorale da organi ordinari o straordinari ».

Su questo emendamento, sul quale il Governo ha espresso parere favorevole, è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 MARZO 1953

deputati Lombardi Carlo, Scotti Francesco, Marzi, Natali Ada, Chini Coccoli Irene, Cavallari, Nasi, Martuscelli, Coppi Ilia, Natta, Failla, Gallo Elisabetta, Vecchio Vaia Stella, Gallico Spano Nadia, Montagnana, Cremaschi Olindo, Floreanini Della Porta Gisella, Borioni, Stuani e Cavazzini.

Indico pertanto la votazione segreta sull'emendamento Covelli.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge:

dagli onorevoli Leone Giovanni e Mazza:

« Estensione della legge 18 dicembre 1951, n. 1515, a coloro che hanno subito persecuzioni razziali o politiche » (3293);

dagli onorevoli De Meo e Natali Lorenzo:

« Estensione dei diritti casuali ai dipendenti dei servizi spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale della Presidenza del Consiglio dei Ministri » (3294).

Avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, le due proposte saranno stampate, distribuite e trasmesse alle competenti Commissioni, con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminate in sede referente o legislativa.

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione segreta sull'emendamento Covelli:

Presenti e votanti	383
Maggioranza	192
Voti favorevoli	154
Voti contrari	229

(La Camera non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Alessandrini — Alicata — Almirante — Amadei Leonetto — Ambrico — Ambrosini — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amicone — Angelini — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Arata — Ar-

caini — Arcangeli — Armosino — Artale — Assennato — Audisio — Avanzini — Azzi.

Babbi — Baglioni — Balduzzi — Barattolo — Barbieri — Barbina — Baresi — Barontini — Bartole — Bellato — Belliardi — Belloni — Bellucci — Beltrame — Bensi — Benvenuti — Bernardi — Bernieri — Bertazzoni — Berti Giuseppe fu Angelo — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertinelli — Bettinotti — Bettiol Francesco — Bettiol Giuseppe — Bianco — Biasutti — Bigiandi — Bima — Boidi — Bolla — Bonomi — Borellini Gina — Borioni — Bosco Lucarelli — Bottonelli — Bovetti — Breganze — Brusasca — Bucciarelli Ducci — Burato — Buzzelli.

Cagnasso — Caiati — Calandrone — Calasso Giuseppe — Calcagno — Calosso Umberto — Campilli — Camposarcuno — Capacchione — Capaloza — Cappi — Cara — Caroniti Filadelfio — Carpano Maglioli — Carratelli — Cartia — Caserta — Casoni — Castellarin — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavallari — Cavalli — Cavallotti — Cavazzini — Cecchini Lina — Cerabona — Cessi — Chatrian — Chiaramello — Chiarini — Chini Coccoli Irene — Cifaldi — Cinciari Rodano Maria Lisa — Ciufoli — Clocchiatti — Codacci Pisanelli — Colleoni — Concetti — Conci Elisabetta — Coppa Ezio — Coppi Alessandro — Coppi Ilia — Corbi — Corbino — Cornia — Corona Achille — Corona Giacomo — Cortese — Cotellessa — Covelli — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo — Cuttitta.

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — Dami — De Caro Gerardo — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Martino Francesco — De Meo — De Michele — De Palma — D'Este Ida — Diaz Laura — Di Donato — Diecidue — Di Fausto — Di Leo — Di Mauro — Di Vittorio — Donati — Donatini — Driussi — Ducci — Dugoni.

Fabriani — Fadda — Fanelli — Faralli — Farinet — Fascetti — Fassina — Fazio Longo Rosa — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fina — Fittaioli Luciana — Floreanini Della Porta Gisella — Foderaro — Fora — Foresi — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Gallico Spano Nadia — Gallo Elisabetta — Garlato — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Geuna — Ghislandi — Giammarco — Giannini Guglielmo — Giavi — Giolitti — Giordani — Giovannini — Giuntoli Grazia — Gonella — Gorini — Gotelli Angela — Grammatico — Grassi — Grazia — Greco Giovanni

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 MARZO 1953

essere approvata, ma possa essere approvata altresì con degli emendamenti che ne aggravano le conseguenze e la peggiorano estendendola a categorie di persone non comprese dai proponenti in un primo momento, riteniamo nostro dovere esprimere il nostro avviso circa questa legge.

Questa legge, a nostro parere, è contraria alla lettera, allo spirito ed al sistema stesso della nostra Carta costituzionale, nella sua sostanza, in quanto viola una disposizione della Costituzione, e nella sua forma e nella sua procedura, in quanto che per modificare questa norma costituzionale si sarebbe dovuto ricorrere ad una legge costituzionale e non ad una legge ordinaria.

Questa legge è, poi, mostruosa nella sua sostanza politica, e nella sua sostanza morale essa è contraria ai principi generali del diritto, perché sostanzialmente viola il principio della *res iudicata* costringendo degli individui, un'intera categoria di cittadini, dopo avere scontato una pena, a dover di nuovo scontare un prosieguo della pena stessa. Questa legge contrasta altresì con i principi della morale comune, perché sostanzialmente essa consiste nel riaprire per una categoria di cittadini le porte di una galera politica dalla quale essi erano già stati dimessi. Contrasta, altresì, con i principi della morale politica, poiché se questo Parlamento aveva assunto un impegno nei confronti del paese, questo impegno consisteva nel non violare i principi della Carta costituzionale. E se questa maggioranza era venuta in Parlamento con il voto del 18 aprile 1948, vi era riuscita per l'espresso e categorico impegno assunto dai propri capi responsabili del partito, quello cioè di procedere all'abrogazione delle leggi eccezionali.

Questo Parlamento, come suo ultimo atto, non soltanto viene meno, con questa legge, all'impegno di abrogare le leggi eccezionali, ma emana quasi come suo testamento, una nuova legge eccezionale che, per giunta, è in violazione, ripeto, di una espressa norma della Costituzione dello Stato.

Queste le ragioni di ordine generale che ci portano a votare contro questa legge, e ad esprimere la nostra indignazione per questa legge.

A queste ragioni voglio aggiungere soltanto due considerazioni di carattere politico: l'una riguarda l'opposizione di sinistra, l'altra riguarda il partito di maggioranza.

Per quanto riguarda l'opposizione di sinistra, devo fare osservare ai deputati della estrema sinistra che proprio essi che hanno

combattuto in quest'aula e stanno combattendo attraverso i loro colleghi dell'altro ramo del Parlamento una strenua battaglia per la difesa di taluni principi costituzionali contro la legge-truffa, con questa legge calpestando e strappano la Carta costituzionale e quindi dimostrano la loro insincerità in quella battaglia e dimostrano la loro faziosità e la loro settarietà politica, al di sopra dei principi di diritto che dichiarano di voler sostenere.

Ai deputati della maggioranza devo ricordare che, attraverso il voto già espresso nella seduta scorsa e attraverso talune votazioni effettuate oggi, essi hanno dimostrato di non tenere in alcun conto e di andare contro la precisa opinione politica, responsabilmente espressa in loro nome dal segretario del loro partito politico, e hanno dimostrato di non tenere in alcun conto la precisa opinione espressa dal Governo su questa legge attraverso la parola di due componenti del Governo: il guardasigilli Zoli nella seduta precedente, il sottosegretario Bubbio in questa seduta. Hanno dimostrato altresì di non tenere in conto veruno la loro stessa decisione di gruppo parlamentare espressa con assoluta chiarezza dall'onorevole Moro, nella seduta scorsa.

Io lascio al corpo elettorale di giudicare se meriti fiducia una maggioranza la quale, per ragioni di faziosità politica e d'interesse personale, e cioè per timore di concorrenza personale, calpesta e tiene in non cale delle decisioni politiche che, attraverso i suoi organi responsabili, ha dichiarato ed annunciato al paese.

Non ho altro da aggiungere, se non esprimere la mia indignata protesta, oltre che per la sostanza della legge, per la procedura che il partito di maggioranza ha seguito nell'ingannare l'opinione pubblica attraverso questa discussione e questa votazione della legge.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Sul complesso dell'articolo 2 (che diverrà articolo 1), è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Lombardi Carlo, Cavallotti, Buzzei, Spallone, Scotti Francesco, Polano, Calandrone, Ravera Camilla, Natali Ada, Viviani Luciana, Torretta, Montanari, Bruno, Marzi, Chini Coccoli Irene, Floreanini della Porta Gisella, Di Mauro, Gullo, Messinetti e Fittaioli Luciana.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 MARZO 1953

Indico la votazione segreta sull'articolo 2:

« L'articolo 93 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 5 febbraio 1948, n. 26, è modificato come segue:

« Non sono eleggibili per 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge:

1°) gli ex membri dei direttori federali del partito nazionale fascista, eccettuati coloro che ne abbiano fatto parte di diritto o che abbiano esercitato funzioni esclusivamente amministrative o assistenziali;

2°) le ex fiduciarie o vicefiduciarie delle federazioni dei fasci femminili;

3°) gli ex segretari politici dei fasci dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti (censimento 1936) e le ex segretarie dei fasci femminili dei medesimi comuni;

4°) gli ex prefetti e questori nominati per titoli fascisti o in carica durante la repubblica sociale fascista;

5°) gli ex moschettieri del duce e gli ex ufficiali della milizia volontaria sicurezza nazionale in servizio permanente retribuito, eccettuati gli addetti ai servizi religiosi, sanitari, assistenziali e gli appartenenti alle legioni libiche, alle milizie ferroviaria, postelegrafonica, universitaria, alla G. I. L., alla D. I. C. A. T. e Da cos., nonché alle milizie forestale, stradale e portuale;

6°) chiunque abbia ricoperto una carica politica del partito fascista repubblicano;

7°) gli ex ufficiali che abbiano prestato servizio attivo nelle Forze armate della pseudo repubblica sociale, gli ex componenti delle brigate nere, delle legioni autonome e dei reparti speciali di polizia politica della pseudo repubblica sociale;

8°) i presidi delle province e i podestà dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, eccettuati i presidi e i podestà nominati dopo il 25 luglio 1943 dal Governo legittimo italiano;

9°) gli ufficiali superiori e ufficiali generali delle Forze armate dello Stato che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione e gli ufficiali di qualunque grado che, per avere cooperato dall'8 settembre 1943 con le Forze armate che combattevano contro l'Italia, siano stati cancellati dai ruoli con perdita del grado;

10°) gli impiegati di pubbliche Amministrazioni di grado superiore all'VIII dell'ordinamento gerarchico dello Stato o equiparati che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita

del diritto a pensione e non siano stati riammessi.

11°) coloro che, con sentenza passata in giudicato, siano stati riconosciuti collaboratori col tedesco invasore;

12°) gli appartenenti all'O. V. R. A.;

13°) i direttori, condirettori, vicedirettori, redattori capi di giornali e riviste politiche fasciste;

14°) i commissari prefettizi preposti ai comuni con più di 10.000 abitanti nell'ambito del cosiddetto litorale adriatico e della ex zona delle Prealpi, durante il periodo della sedicente repubblica sociale italiana;

15°) gli autori di libri e testi scolastici di propaganda fascista e i docenti di scuole di mistica fascista.

Sono eccettuati dalla esclusione dalla eleggibilità coloro che siano stati dichiarati non punibili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, e coloro i quali abbiano ottenuto una pronuncia di proscioglimento da parte della speciale Commissione per le sanzioni elettorali di cui al decreto legislativo 28 aprile 1945, n. 149.

Sono altresì eccettuati dalla esclusione dalla eleggibilità coloro che abbiano fatto parte della Consulta Nazionale, della Assemblée Costituente e del Parlamento ».

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione segreta sul complesso dell'articolo 2:

Presenti e votanti	417
Maggioranza	209
Voti favorevoli	235
Voti contrari	182

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Alessandrini — Alicata —
Almirante — Amadei Leonetto — Amatucci —
Ambrico — Ambrosini — Amendola Giorgio
— Amendola Pietro — Amicone — Angelini
— Angelucci Mario — Angelucci Nicola —
Arata — Arcaini — Arcangeli — — Armo-
sino — Artale — Assennato — Audisio —
Avanzini — Azzi.

Babbi — Baglioni — Baldassari — Bal-
duzzi — Barattolo — Barbieri — Barbina —
Baresi — Barontini — Bartole — Bavaro —

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 MARZO 1953

Bellato — Belliardi — Belloni — Bellucci — Beltrame — Bensi — Benvenuti — Bernardi — Bernarinetti — Bernieri — Bertazzoni — Berti Giuseppe fu Angelo — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertinelli — Bertola — Bettinotti — Bettiol Francesco — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bigiandi — Bima — Boidi — Bolla — Bonfantini — Bonomi — Borellini Gina — Borioni — Bosco Lucarelli — Bottai — Bottonelli — Bovetti — Breganze — Brusasca — Bucciarelli Ducci — Burato — Buzzelli.

Caccuri — Cagnasso — Calandrone — Calasso Giuseppe — Calcagno — Calosso Umberto — Camposarcuno — Capacchione — Capalozza — Cappi — Cara — Carcaterra — Carignani — Caronia Giuseppe — Caroniti Filadelfio — Carpano Maglioli — Carratelli — Carron — Casalnuovo — Caserta — Casoni — Castellarin — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavallari — Cavalli — Cavallotti — Cavazzini — Cecchini Lina — Cerabona — Cessi — Chatrian — Chiarini — Chini Coccoli Irene — Chiostergi — Cifaldi — Cinciari Rodano Maria Lisa — Ciufoli — Clerici — Clochiatti — Codacci Pisanelli — Colitto — Colleoni — Concetti — Conci Elisabetta — Coppa Ezio — Coppi Alessandro — Coppi Ilia, — Corbi — Corbino — Cornia — Corona Achille — Corona Giacomo — Corsanego — Cortese — Cotellessa — Covelli — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo — Cuttitta.

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — Dami — De Caro Gerardo — De' Cocci — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Martino Francesco — De Meo — De Michele — De Palma — D'Este Ida — Diaz Laura — Di Donato — Diecidue — Di Fausto — Di Leo — Di Mauro — Di Vittorio — Dominedò — Donatini — Driussi — Ducci — Dugoni.

Fabriani — Fadda — Failla — Fanelli — Faralli — Farinet — Fassina — Fazio Longo Rosa — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Fina — Fittaioli Luciana — Floreanini Della Porta Gisella — Foderaro — Fora — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Gallico Spano Nadia — Gallo Elisabetta — Garlato — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Germani — Geuna — Ghislandi — Giammarco — Giannini Guglielmo — Giavi — Giolitti — Giovannini — Giuntoli Grazia — Gonella — Gorini — Gotelli Angela — Grammatico — Grassi — Grazia — Greco Gio-

vanni — Grifone — Grilli — Guariento — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Gullo. Helfer.

Imperiale — Ingrao — Invernizzi Gabriele — Invernizzi Gaetano — Iotti Leonilde.

Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Laconi — La Marca — La Rocca — Larussa — Latanza — Lazzati — Lecciso — Lenza — Leone Marchesano — Leonetti — Leoni Giuseppe — Lettieri — Liguori — Lizzier — Lizzadri — Lo Giudice — Lombardi Carlo — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Longo — Longoni — Lozza — Lucifredi — Lupis — Luzzatto.

Maglietta — Malagugini — Mancini — Maniera — Mannironi — Manuel-Gismondi — Marabini — Marazza — Marazzina — Marcellino Colombi Nella — Marconi — Marenghi — Martino Edoardo — Martuscelli — Marzi Domenico — Mastino del Rio — Matteotti Carlo — Matteotti Matteo — Matteucci — Maxia — Mazza Crescenzo — Meda Luigi — Melis — Melloni Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Messinetti — Miceli — Micheli — Michelini — Mieville — Minella Angiola — Molè Elsa — Momoli — Mondolfo — Montagnana — Montanari — Montelatici — Monticelli — Montini — Moro Aldo — Moro Francesco — Motolese — Mùrdaca — Murgia.

Nasi — Natali Ada — Natali Lorenzo — Natta — Negrari — Negri — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicoletto — Nicotra Maria — Noce Longo Teresa — Notarianni — Novella.

Olivero — Ortona.

Pacati — Pacciardi — Pagliuca — Pajetta Giuliano — Palenzona — Paolucci — Parento — Pelosi — Pesenti Antonio — Pessi — Pettrilli — Petrucci — Piasenti Paride — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatone — Pirazzi Maffiola — Polano — Poletto — Pollastrini Elettra — Preti — Puccetti — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Raimondi — Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Repposi — Rescigno — Ricci Giuseppe — Ricci Mario — Riva — Rivera — Roasio — Roberti — Rocchetti — Rossi Maria Maddalena — Rossi Paolo — Roveda — Russo Perez.

Saccenti — Sacchetti — Saggin — Saija — Sailis — Sala — Salerno — Sammartino — Sampietro Umberto — Sansone — Saragat — Scaglia — Scalfaro — Scappini — Scarpa — Schiratti — Sciaudone — Scotti Alessandro — Scotti Francesco — Sedati — Segni — Se-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 MARZO 1953

meraro Gabriele — Serbandini — Sica — Simonini — Smith — Spallone — Spiazzi — Spoleti — Stagno d'Alcontres — Stella — Storchi — Stuani — Sullo — Suraci.

Tambroni — Tanasco — Targetti — Tarozzi — Terranova Raffaele — Tesauro — Tiotomanlio Vittoria — Togliatti — Tolloy — Tomba — Tommasi — Torretta — Tosi — Tozzi Condivi — Treves — Trimarchi — Troisi — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Turchi Giulio — Turnaturi.

Valsecchi Vaia Stella — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Viale — Vicentini Rodolfo — Viola — Viviani Luciana — Vocino — Volpe.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zagari — Zanfagnini Umberto.

Sono in congedo:

Per motivi di famiglia:

Borsellino.

Guerrieri Emanuele.

Medi.

Numeroso.

Russo Carlo.

Sodano.

Togni.

Per motivi di salute:

Facchin.

Paganelli.

Salvatore.

Turco.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 3 che diverrà articolo 2. Se ne dia lettura.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il titolo del disegno di legge nella formulazione proposta dalla Commissione, la quale implica la trasformazione della legge da legge costituzionale in legge ordinaria:

« Modifica dell'articolo 93 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26 ».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 20,15.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. GIOVANNI ROMANELLI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI